

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. GEOLOGIA, GESTIONE TERRE E BONIFICHE

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva - Torralba

SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO Relazione Generale

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0H 04 D 69 RG CA0000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Rocchi 	Luglio 2018	A. Esposito 	Luglio 2018	T. Padletti 	Luglio 2018	D. Ludovici Luglio 2018

File: RR0H04D69RGCA0000002A

n. Elab.: **897**

INDICE

1	PREMESSA	3
2	BILANCIO E GESTIONE DEI MATERIALI	4
3	INQUADRAMENTO NORMATIVO	6
3.1	NORMATIVE NAZIONALI	6
3.2	NORME REGIONALI	8
4	SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI	9
4.1	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI CALCESTRUZZO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.1.1	Calcestruzzi spa	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1.2	Guido Ruggiu srl	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1.3	Edilcalcestruzzi di Sanna & Figli	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.1.4	UNICAL spa	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI INERTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
4.2.1	Cava Mura Cabras	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2.2	Cava Sa Tanca Soreri	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2.3	Su Barroccu	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2.4	Cava San Vito --> Cava Is Calavedda	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2.5	Cava Sa Bia de Tramatzza	Errore. Il segnalibro non è definito.
4.2.6	Cava Su Frassu	Errore. Il segnalibro non è definito.
5	IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO INDIVIDUATI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.1	IMPIANTI DI RECUPERO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.1.1	Ditta Basciu Gabriele	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.1.2	RINAC srl	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2	IMPIANTI DI SMALTIMENTO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
5.2.1	Ditta Guido Ruggiu srl	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.2	Ditta Basciu Gabriele	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.3	CESPO srl	Errore. Il segnalibro non è definito.
5.2.4	Barbagia Ambiente	Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – autorizzazioni siti di approvvigionamento inerti, impianti di recupero e di smaltimento

DOCUMENTI CORRELATI

RR0H 04 D 69 CZ CA 00 00 001 A – Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto l'analisi della disponibilità, sul territorio, di siti da utilizzare per l'approvvigionamento dei materiali inerti necessari alle opere di progetto e la verifica della disponibilità di impianti per lo smaltimento/recupero dei materiali di risulta, per i quali si prevede una gestione in qualità di rifiuti.

La ricerca dei siti, sia di approvvigionamento che di gestione in regime di rifiuto, è stata eseguita in funzione della distanza dall'area di intervento e degli itinerari, privilegiando quelli per cui i percorsi di accesso previsti consentono di minimizzare l'interferenza con le aree a destinazione residenziale, coinvolgendo le strade a maggiore capacità di traffico, e consentendo un rapido collegamento tra le aree di cantiere e i siti stessi.

Il documento è stato prodotto consultando e ricercando le seguenti fonti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- normativa nazionale e regionale sulle discariche;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali di risulta.

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area non eccessivamente estesa individuando all'interno di quest'ultima gli impianti in grado di fornire materiali aventi caratteristiche e quantità simili a quelle richieste dal progetto stesso in termini di approvvigionamento di inerti ed i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali prodotti in corso di realizzazione e che necessitano di essere gestiti in regime rifiuti.

Nel presente documento e nell'elaborato grafico in allegato vengono pertanto forniti i risultati dell'analisi della disponibilità sul territorio dei siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e dei siti per il conferimento dei materiali di risulta dell'appalto, eseguita nella presente fase progettuale.

La presente relazione fa riferimento al progetto definitivo della Velocizzazione della Linea San Gavino-Sassari-Olbia e riguarda la variante di tracciato, denominata Variante di Bonorva - Torralba, che uno sviluppo pari a 6,7 km circa, L'intervento comprende oltre alle opere civili, le opere di armamento e segnalamento ed i fabbricati tecnologici (dei piazzali di imbocco e finestre) ed il relativo allestimento.

In fase di progetto esecutivo, propedeuticamente all'avvio dei lavori, sarà opportuno verificare l'effettiva presenza nel territorio anche di ulteriori siti rispetto a quelli indicati nel presente progetto al fine di garantire la relativa disponibilità, per i quantitativi necessari e per tutta la durata dei lavori, dei siti di approvvigionamento degli inerti (cave) e dei siti di destinazione finale (impianti di recupero/smaltimento) ove conferire i materiali di risulta da gestire in qualità di rifiuti.

	VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva-Torralba					
	PROGETTO DEFINITIVO					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO – RELAZIONE GENERALE	COMMESSA RR0H	LOTTO 04	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 0000 002	REV. A	PAG. 4/28

2 BILANCIO E GESTIONE DEI MATERIALI

La realizzazione delle opere oggetto del presente Piano di Utilizzo determina la produzione complessiva di **393.609 mc** (in banco) di materiali di scavo che saranno gestiti interamente come sottoprodotti, ai sensi del D.P.R. 120/2017.

In particolare, sulla base dei risultati ottenuti a seguito delle indagini di caratterizzazione ambientale svolte in fase progettuale, delle caratteristiche geotecniche dei materiali scavati e dei fabbisogni di progetto che ammontano a **229.710 mc** gli interventi necessari alla realizzazione della Variante Bonorva – Torralba saranno caratterizzati dai seguenti flussi di materiale:

- materiali da scavo da riutilizzare nell'ambito dell'appalto, che verranno trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito temporaneo in attesa di utilizzo, sottoposti a trattamenti di normale pratica industriale ove necessario ed infine conferiti ai siti di utilizzo interni al cantiere: tali materiali saranno gestiti ai sensi del D.P.R. 120/2017 ed ammontano a **21.986 mc** (in banco) (oggetto del presente Piano di Utilizzo) di cui **5.743 mc** da riutilizzare all'interno della stessa WBS e **16.243 mc** da riutilizzare in WBS diverse da quelle di produzione;
- materiali da scavo in esubero trasportati dai siti di produzione ai siti di deposito temporaneo in attesa di utilizzo, ed infine conferiti ai siti di destinazione esterni al cantiere: tali materiali saranno gestiti ai sensi del D.P.R. 120/2017 ed ammontano a **371.623 mc** (in banco) (oggetto del presente Piano di Utilizzo);
- materiali necessari per il completamento/realizzazione dell'opera che dovranno essere approvvigionati dall'esterno che ammontano a **207.722 mc** (non oggetto del presente Piano di Utilizzo)

Ai quantitativi sopra riportati vanno aggiunti i materiali provenienti dalla dismissione della tratta esistente, che verranno gestiti in regime di rifiuto e conferiti presso siti esterni di recupero/smaltimento autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Nella tabella di seguito si riporta una sintesi dei volumi prodotti nel corso delle lavorazioni previste in progetto e dei fabbisogni di materie prime per la realizzazione delle opere.

Per maggiori dettagli sulle quantità si rimanda agli elaborati specialistici di riferimento delle opere civili.

Produzione complessiva (mc in banco)	Fabbisogno (mc in banco)	Approvv. Utilizzo interno dalla stessa WBS (mc in banco) PUT	Approvv. Utilizzo interno da diversa WBS (mc in banco) PUT	Approvv. Esterno (mc in banco)	Utilizzo esterno (mc in banco) PUT	Materiali di risulta in esubero (mc)
393.609	229.710	5.743	16.243	207.722	371.623	18.900

I materiali di risulta che si prevede di gestire nel regime dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, verranno classificati ed inviati ad idoneo impianto di recupero/smaltimento, privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero, e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica.

In riferimento alle esigenze del progetto ed in relazione ai risultati ottenuti dalle analisi ambientali eseguite in fase progettuale, sulla base di quanto emerso dalle analisi di classificazione del rifiuto e dai risultati del test di cessione, allo stato attuale si può ipotizzare di conferire la quota parte di materiali in esubero che si intende gestire in qualità di rifiuti alle seguenti tipologie di impianto:

- **Ballast** (classificabile come rifiuto speciale non pericoloso al quale potrebbe essere attribuito il codice CER 17.05.08 “Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507*):
 - **70%** del materiale in *Discarica per inerti*
 - **30%** del materiale in *Discarica per non pericolosi*

Le destinazioni ipotizzate sopra potranno essere determinate in maniera definitiva a seconda dei risultati delle analisi di caratterizzazione (sul tal quale e sull’eluato da test di cessione) che l’Appaltatore dovrà eseguire in fase di realizzazione dell’opera per la corretta scelta delle modalità di gestione dei materiali di risulta ai sensi della normativa ambientale vigente.

Si ricorda infatti che in fase di esecuzione lavori l’Appaltatore è il produttore dei rifiuti e come tale a lui spetta tanto la corretta attribuzione del codice CER quanto la corretta gestione degli stessi.

	VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva-Torralba					
	PROGETTO DEFINITIVO					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO – RELAZIONE GENERALE	COMMESSA RR0H	LOTTO 04	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 0000 002	REV. A	PAG. 6/28

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1 NORMATIVE NAZIONALI

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive, le riqualifiche ambientali, le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale:

- **Decreto Presidente Repubblica del 13 giugno 2017 n. 120 e ss.mm.ii.** : “Definizione di “terre e rocce da scavo” e relative categorie ed esclusioni; Riutilizzo in situ del suolo escavato naturale; Suolo naturale nel quale siano presenti “materiali di riporto”; Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo per opere sottoposte a VIA; Condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” a seconda delle dimensioni del cantiere e delle tipologie di opere; Trasporto delle terre e rocce qualificate sottoprodotti; Terre e rocce da scavo qualificabili come “rifiuti”; Deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti; Attività di scavo in siti oggetto di bonifica.”
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0000096 del 20 marzo 2013** "Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- **Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161** “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”
- **Legge 4 aprile 2012, n. 35** recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (cd. “Semplificazioni”)
- **Legge 24 marzo 2012, n. 28** “Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente”
- **Decreto Ministeriale 22 dicembre 2010** “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”;
- **Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205** “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- **Decreto Ministeriale 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
- **Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128** "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- **Legge del del 27 febbraio 2009 n°. 13** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”;

- **Legge del 28 gennaio 2009 n. 2** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4** “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
- **Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186** decreto di modifica del Decreto Ministeriale 5.2.98. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22”;
- **Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152** - “Norme in materia Ambientale”. Il D. Lgs. recepisce in toto l’articolato del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 relativamente ai rifiuti;
- **Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36**. “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **Legge 21 dicembre 2001, n. 443** - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (legge Lunardi). Essa introduce, ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1, nuove interpretazioni inerenti la gestione di terre e rocce da scavo;
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** - Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79.
- **DM 471/99** - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22 e successive modificazioni ed integrazioni, che dà attuazione all’Art.17 del D.L. 22/97 e in generale stabilisce che, chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei valori limite di accettabilità fissati dall’allegato 1 al decreto in esame o ne determina il pericolo concreto ed attuale, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale, per eliminare l’inquinamento.
- **DM 5/2/98** – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
- **Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22** - “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (decreto Ronchi).
- **Deliberazione 27 luglio 1984** - Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- **Legge 22 luglio 1975, n. 382** "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione" - legge delega al Governo;
- **Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio)**, in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;

- **D.P.R 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", è stato attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni;
- **Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927** che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto.

3.2 NORME REGIONALI

Le principali norme che regolano le suddette attività nella Regione Autonoma Sardegna, sulla base dello Statuto (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3), sono le seguenti:

- **Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 30** - Disciplina delle attività di cava.
- **Legge Regionale 11 giugno 1990, n. 16** - Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.
- **Legge Regionale 8 agosto 1991, n. 28** - Norma integrativa alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'attività di cava.
- **Legge Regionale 02 giugno 1994, n. 26** - Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16, "Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline".
- **Legge Regionale 21 maggio 1998, n. 15** – Decorrenza della contribuzione di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, concernente "Disciplina delle attività di cava".
- **Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 15 e s. m.** Concessioni minerarie e autorizzazioni di cava, sono state introdotte norme che hanno avuto un impatto notevole nel governo del settore:
- **legge regionale 29 novembre 2002, n. 22** - Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese;
- **legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13** - compatibilità dell'attività estrattiva con la pianificazione urbanistica comunale;
- **Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8** – Piano Paesaggistico Regionale.
- **Delibera Giunta Regionale 5 ottobre 2005, n.47** - Disciplina delle attività estrattive.
- **Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9** - Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali la R.A.S. ha definito funzioni e competenze in materia di miniere, cave e risorse geotermiche.
- **Deliberazione n. 37/14 del 25.9.2007** - Atti di indirizzo programmatico per il settore estrattivo. Procedura di approvazione del Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE).
- **Legge Regionale 15 gennaio 2014, n.4** - Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM).

4 SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI

Nel presente capitolo si riportano le risultanze della ricerca delle attività in esercizio, potenzialmente interessate all'approvvigionamento dei materiali (calcestruzzo ed inerti) necessari alle lavorazioni previste dall'intervento.

Sarà comunque onere dell'Appaltatore qualificare, in fase di esecuzione, gli impianti di approvvigionamento, verificandone disponibilità ed attività, ed eventualmente integrando l'elenco di cui sotto.

Nei paragrafi seguenti, sono descritti sinteticamente gli impianti, di cui si riporta in allegato la localizzazione (Cod. Elab. : RR0H 01 D 69 CZ CA 00 00 001 A – Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento).

4.1 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI CALCESTRUZZO

Il calcestruzzo necessario alla realizzazione delle opere d'arte verrà approvvigionato tramite autobetoniere dagli impianti di confezionamento, qualificati, esistenti sul territorio circostante ovvero dall'impianto di betonaggio di cantiere (se previsti), seguendo i ritmi di produzione dettati dal cronoprogramma dei lavori.

Un quadro dei principali impianti di produzione di calcestruzzo presenti nel territorio circostante alle aree di lavoro è riportato nella tabella sottostante.

ID*	Nome società	Comune	Località	Distanza (km)
B1	Unical spa	Alghero (SS)	Località Fangal	40,5
B2	Duo P.C. Calcestruzzi srl	MUROS (SS)	Loc. Runchina – zona industriale	30
B3	LOR.CAL. srl	Porto Torres (SS)	S.P. 34 - Stintino-Porto Torres	53
B4	F.Ili Cherchi	Bultei (SS)	Regione Badu e Chima	31

* Il Codice dell'impianto corrisponde a quello riportato nella Tavola "Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento" RR0H04D69CZCA0000001A.

	VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva-Torralba					
	PROGETTO DEFINITIVO					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO – RELAZIONE GENERALE	COMMESSA RR0H	LOTTO 04	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 0000 002	REV. A	PAG. 10/28

4.1.1 UNICAL spa

Unical S.p.A. fa parte del gruppo Buzzi Unicem ed è attiva in Italia fin dalla metà degli anni '60.

Unical progetta, produce e consegna un'ampia gamma di calcestruzzi ordinari e speciali in 137 impianti distribuiti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per Unical lavorano circa 1.200 persone, con un parco mezzi di 515 autobetoniere, 130 pompe e 70 betonpompe.

Gli impianti collocati in Sardegna, che possono essere coinvolti nella realizzazione dell'intervento in progetto, sono :

- L'impianto presso la sede posta in Località Fangal nel Comune di Alghero (SS)

Prima in Italia nel settore, Unical, dal 2001, ha introdotto in modo sperimentale su alcuni impianti di produzione in diverse regioni anche le certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 e del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la norma UNI EN ISO 18001.



Figura 4-1 impianto UNICAL di Alghero

4.1.2 LOR. CAL. srl e DUO P.C. Calcestruzzi

LOR. CAL. Srl e DUO P.C. Calcestruzzi Srl sono due aziende Sarde dello stesso gruppo (Gruppo Loriga) che producono calcestruzzo preconfezionato in Sardegna nella zona di Sassari.

Il gruppo ha una presenza diffusa su tutto il territorio compreso tra Sassari, Alghero, Stintino, Porto Torres, Castelsardo e Perfugas con due impianti di betonaggio e due cave da dove si estrae il materiale da utilizzare per il confezionamento del calcestruzzo.

La DUO P.C. Calcestruzzi, gestisce un impianto di betonaggio nel Comune di Muros (SS), in Località Runchina - Zona Industriale.

L'azienda LOR.CAL. srl, gestisce un impianto di betonaggio nel Comune di Porto Torres, situato nella Zona Industriale al numero 31 della SP34 per Stintino.



Figura 4-2 Impianto DUO P.C. di Muros



Figura 4-3 Impianto LOR. CAL. Di Porto Torres

4.1.3 F.Ili Cherchi

La società F.Ili Cherchi ha sede amministrativa in Benetutti (SS) in via Tirso 8 e cava in regione Badu e Chima Bultei (SS).

E' presente sul mercato dal 1976, inizialmente con la produzione di materiali inerti lavati ottenuti dall'attività estrattiva, infatti le produzioni derivanti dalle quarziti hanno dato luogo ad un prodotto estremamente "pulito" e rientrano nella classificazione di aggregati per calcestruzzo secondo la norma UNI EN 12620. Dal 1986, la F.Ili Cherchi, ha ampliato la propria attività con l'installazione di una centrale di betonaggio diventando punto di riferimento per i privati e le piccole imprese nella fornitura di calcestruzzo preconfezionato, successivamente grazie alla costanza e alla qualità del prodotto, ai lavori pubblici, alle medie-grandi imprese di costruzioni generali. Negli ultimi anni è stata installata una moderna centrale di betonaggio completamente automatizzata con una produzione oraria di 120 mc.

E' associata ATECAP dal 2001, Socio-fondatore del consorzio "Calcestruzzi di Qualità della Sardegna" che raggruppa sette preconfezionatori di calcestruzzo con otto impianti nell'isola, uniti nello scopo di promuovere, sensibilizzare e diffondere la Qualità nel settore.



Figura 4-4 Impianto F.Ili Cherchi

4.2 SITI DI APPROVVIGIONAMENTO DI INERTI

Nella tabella seguente si riportano, sinteticamente, le informazioni relative ai siti di cava individuati.

Le informazioni riguardo le cave sono state acquisite dal portale dedicato della Regione Autonoma Sardegna (<https://www.regione.sardegna.it/speciali/pianoattivitaestrattive/>) e aggiornate a seguito di ricerche presso gli uffici della Regione a presso le aziende presenti sul territorio.

ID*	Nome Cava	Nome società	Comune	Località	Distanza (km)
C1	Montiu Maccarrones 268_C Basalto	Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl	Padria (SS)	Montiu Maccarrones	13
C2	Pira e Campu 1141_C Andesite	Angius Gian Paolo	Cheremule (SS)	Pira e Campu	7
C3	Badde Lacana 1234 Sabbia	Mineraria di Boca	Mores (SS)	Badde Lacana	14
C4	Bara e Sa Uddiddolza 200_C Basalto	Piga Basilio	Macomer (NU)	Bara e Sa Uddiddolza	18
C5	Sas Giagas 299_C Basalto			Sas Giagas	18

* Il Codice dell'impianto corrisponde a quello riportato nella Tavola "Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento" RR0H04D69CZCA0000001A.

4.2.1 Cava Montiu Maccarrones

La cava “Montiu Maccarrones” identificata col n. 268_C nel P.R.A.E. si trova nel Comune di Padria (SS); l’attività estrattiva è condotta dall’azienda Geom. Giuseppe Angius Costruzioni di Porto Torres.



Figura 4-5 Stralcio foto aerea, estratto dal PRAE – fuori scala

4.2.2 Cava Pira e Campu

La cava “Pira e camp” identificata col n. 1141_C nel P.R.A.E. si trova nel Comune di Cheremule (SS); l’attività estrattiva, condotta dall’azienda Angius Gian Paolo, regolarmente autorizzata dall’amministrazione regionale sarda con provvedimento del novembre 1994, attualmente lavora in regime di proroga.

La cava ha una disponibilità di circa 150'000,00 mc con possibilità di ampliamento.



Figura 4-6 Stralcio foto aerea, estratto dal PRAE – fuori scala

4.2.3 Miniera Badde Lacana

La Miniera “Badde Lacana” identificata col n. 1234_C, nel P.R.A.E., si trova nel Comune di Mores (SS); l’attività estrattiva è condotta dalla Società Mineraria di Boca srl, con sede legale in via Macina, 2, a Casalgrande (RE) regolarmente autorizzata dall’amministrazione regionale sarda con provvedimento n. 638 del 23/12/2016, rettificata con provvedimento n. 455/2 del 10/01/2017, e scadenza il 23/12/2026.

La miniera ha una disponibilità di circa 200'000,00 mc.




Figura 4-7 Stralcio CTR, estratto dal PRAE – fuori scala

4.2.4 Cava Bara e Sa Uddiddorza – Sas Giagas

La cava “Bara e Sa Uddiddorza” identificata col n. 200_C nel P.R.A.E. e la cava “Sas Giagas” identificata col n. 299_C nel P.R.A.E. si trovano nel Comune di Macomer (NU);

l’attività estrattiva è condotta dalla Ditta Piga Basilio, con sede a Macomer (NU) in via Toscana n. 29, regolarmente autorizzata, in regime di prosecuzione ai sensi dell’art.42 della L.R. 30/89, dall’amministrazione regionale sarda con provvedimento del 08/02/1993 prot. N. 1466 per la cava “sas giagas” e con provvedimento del 10/08/1993 prot. 9765 per la cava “Bara e Sa Uddiddorza”, si fa presente che è in itinere il procedimento di autorizzazione definitiva ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 30/89.

La cubatura ad oggi disponibile, per la cava “Sas Giagas” è di circa 350'000 mc, per la cava “Sa Uddiddorza” di 360'000 mc;



Figura 4-8 Stralcio foto aerea, estratto dal PRAE – fuori scala

5 IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO INDIVIDUATI

Nel capitolo in esame si riportano gli esiti dell'attività di ricerca e di individuazione di impianti potenzialmente idonei per il conferimento della quota parte dei materiali di risulta, prodotti nell'ambito degli interventi delle tratte ferroviarie in esame, che si prevede di gestire in regime rifiuti.

Quanto sopra viene dettagliato nelle tabelle dei paragrafi seguenti, dove si elencano gli impianti individuati in prossimità delle aree di intervento con dettaglio dei CER autorizzati di interesse e delle date di scadenza delle relative autorizzazioni.

Si evidenzia che non risultano presenti sul territorio regionale impianti di discarica per rifiuti pericolosi.

5.1 IMPIANTI DI RECUPERO

I dati reperiti dal portale dell'agenzia provinciale per la protezione per l'ambiente della Regione Autonoma Sardegna e le informazioni ottenute dalle singole società che gestiscono gli impianti di smaltimento/recupero inerti hanno consentito di identificare alcuni dei soggetti autorizzati all'attività di recupero.

In particolare, sono state individuate le società che si occupano di recupero degli inerti in prossimità delle aree di intervento.

L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti elencati.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco degli impianti di recupero per rifiuti speciali non pericolosi, individuati in prossimità delle aree di intervento (raggio di azione c.a. 50 km) per la gestione delle principali tipologie di rifiuto potenzialmente prodotte dalle lavorazioni del progetto in esame.

ID*	Nome Società	Comune	Località	Scadenza autorizzazione	CER	Quantità recuperabile annualmente (t/a)	Distanza (km)
IR1	Industriale Monte Rosè	Porto Torres (SS)	Monte Rosè	06/08/2020	170302 170504	99'513,00 mc	53,5
IR2	ECO RDT s.r.l.	Chiramonti (SS)	Santa Maria De Aidòs	31/10/2022	170504 170904	3000 t/a (R13) 3000 t/a (R5-R10)	34

* Il Codice dell'impianto corrisponde a quello riportato nella Tavola "Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento" RR0H04D69CZCA0000001A.

5.1.1 Industriale Monte Rosè

L'azienda I.M.R. srl. con sede a Porto Torres, in loc. Monte Rosè, gestisce, nella stessa sede dell'azienda, una discarica per inerti regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Sassari, con provvedimento n. 4/DRI del 06/08/2010, valido fino al 06/08/2020.

La società è provvista delle qualificazioni di prodotto secondo le normative comunitarie CE e ha il controllo dei suoi cicli produttivi secondo le norme volontarie ISO 90001 e ISO 14001.



Figura 5-1 discarica dell'azienda I.M.R

5.1.2 ECO RDT srl

L'impresa ECO RDT s.r.l., con sede legale a Chiaramonti (SS) in via F. Budroni, n. 14, gestisce un impianto di recupero (codice di messa in riserva: R13; codice di recupero: R5 – R10) nel comune Chiaramonti in Loc. Santa Maria De Aidos, regolarmente autorizzato dalla Provincia di Sassari Settore VIII – Ambiente – Agricoltura – Servizio III – Pianificazione e Gestione Rifiuti con provvedimento n° 2 del 31/10/2012, valido fino al 31/10/2022.

La ditta è iscritta e autorizzata dall' Albo Nazionale Gestori Ambientali al trasporto di rifiuti in conto proprio con cat. 2-bis e per conto di terzi con cat. 4 – n° iscrizione CA04877.



Figura 5-2 Discarica ECO RDT srl

	VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva-Torralba PROGETTO DEFINITIVO					
	SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO – RELAZIONE GENERALE	COMMESSA RR0H	LOTTO 04	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 0000 002	REV. A

5.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO

In riferimento allo smaltimento di quei materiali che non potranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori di costruzione o come sottoprodotti sul mercato degli inerti, sono state individuate discariche autorizzate alla ricezione di rifiuti inerti e alla ricezione di rifiuti speciali non pericolosi.

Si fa presente che gli stessi sono stati selezionati sulla base della distanza dall'intervento, nonché sulla verifica degli atti autorizzativi in termini di validità e conformità con i CER di interesse.

L'appaltatore, si potrà avvalere dell'elenco in esame, avendo cura, in fase operativa, a seguito della classificazione/caratterizzazione dei rifiuti, in capo allo stesso, di verificare la disponibilità degli impianti citati.

Come già detto, sul territorio regionale non risultano presenti impianti di discarica per rifiuti pericolosi.

ID*	Nome Società	Comune	Località	Scadenza autorizzazione	CER	Volume Residuo (mc)	Distanza (km)
DISCARICHE PER INERTI							
DI1	Comune di Ozieri	Ozieri (SS)	Coldianu	19/07/2019	170504	14'000,00	22
DI2	Inerti srl	Sassari	Li Laccheddi	05/07/2027	170504 170904 170508	72'000,00	33,5
DI3	CAMAC srl	Alghero (SS)	Monte Doglia	17/12/2024	170504 170904	203'000,0	47
DI4	Ecologica R2 srl	Sassari	Badde Inzas	22/07/2025	170504 170904	750'000,00	33,5
DI5	Industriale Monte Rosè	Porto Torres (SS)	Monte Rosè	06/08/2020	170504	99'000,00	54,5
DISCARICHE PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI							
DNP1	Consorzio Industriale Provinciale Sassari	Porto Torres (SS)	Barrabò	31/05/2026	170504 170904 170508	219'000,00	52,5
DNP2	S.I.GE.D. srl	Sassari	Scala Erre	31/05/2020	170504 170904 170508	270'000,00	57,5

* Il Codice dell'impianto corrisponde a quello riportato nella Tavola "Corografia siti di approvvigionamento e smaltimento" RR0H04D69CZCA0000001A.

Di seguito si riportano le schede descrittive degli impianti di smaltimento individuati:

5.2.1 *Comune di Ozieri*

Il Comune di Ozieri (SS) gestisce la discarica posta in loc. Coldianu, regolarmente autorizzata dalla Provincia di Sassari con provvedimento n. 1 del 22/02/2016, che modifica la precedente autorizzazione n. 01/DRI del 20/07/2009, e quindi valida fino al 19/07/2019.

La discarica, al momento, può ricevere circa 14'000,00 mc.



Figura 5-3 Stralcio foto aerea Discarica Comune di Ozieri (SS)

5.2.2 *Inerti srl*

Il gruppo Inerti srl, con sede legale a Milano in Piazzale Cadorna n. 2, ha sede operativa a Sassari in via Cavour n. 88, al suo interno ha la Ditta Mario Ticca srl che svolge l'attività di gestione di rifiuti inerti presso la sua discarica in loc. Li Laccheddi, regolarmente autorizzata dall'amministrazione regionale sarda, con provvedimento n. 1 del 05/07/2017, come rinnovo dell'autorizzazione n. 4 del 14/12/2015, per una capacità complessiva di 72'000,00 mc



Figura 5-4 discarica inerti – loc. Sos Laccheddos

5.2.3 *Camac srl*

La Ditta Camac srl, con sede nel Comune di Alghero, il loc. Monte Doglia, gestisce presso la propria sede una discarica per rifiuti inerti, regolarmente autorizzata dalla Provincia di Sassari con provvedimento n. 01 del 17/12/2014, valida fino al 17/12/2024.

La discarica, al momento, può ricevere circa 203'000,00 mc.



Figura 5-5 Discarica CAMAC srl

	VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO – SASSARI – OLBIA Variante di Bonorva-Torralba					
	PROGETTO DEFINITIVO					
SITI DI APPROVVIGIONAMENTO E SMALTIMENTO – RELAZIONE GENERALE	COMMESSA RR0H	LOTTO 04	CODIFICA D 69 RG	DOCUMENTO CA 0000 002	REV. A	PAG. 25/28

5.2.4 *Ecologica R2*

La Società Ecologica R2 sas, con sede a Sassari, gestisce una discarica in loc. Badde Inzas, regolarmente autorizzata dalla Provincia di Sassari con provvedimento n. 02 del 22/07/2015, che rinnova l'autorizzazione n. 2/DRI del 22/07/2010, e quindi valida fino al 22/07/2025.

La discarica, al 2015, poteva ricevere 778'711 mc.



Figura 5-6 Discarica Ditta Ecologica R2

5.2.5 Industriale Monte Rosè

L'azienda I.M.R. srl. con sede a Porto Torres, in loc. Monte Rosè, gestisce, nella stessa sede dell'azienda, una discarica per inerti regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Sassari, con provvedimento n. 4/DRI del 06/08/2010, valido fino al 06/08/2020.

La società è provvista delle qualificazioni di prodotto secondo le normative comunitarie CE e ha il controllo dei suoi cicli produttivi secondo le norme volontarie ISO 90001 e ISO 14001.



Figura 5-7 Discarica Industriale monte Rosè

5.2.6 *Consorzio Industriale Provinciale Sassari*

Il C.I.P. Sassari è un consorzio tra enti locali, ex-lege 10/2008, del quale fanno parte l'Amministrazione Provinciale di Sassari e i Comuni di Sassari, Alghero e Porto Torres, con sede legale nel Comune di Sassari, in Via Michele Coppino, n. 18,

Il C.I.P. gestisce, in loc. Barrabò, nel Comune di Porto Torres, una discarica per rifiuti non pericolosi, regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Sassari, con provvedimento n. 1 del 31/05/2016, modificativa dell' A.I.A. n. 4 del 13/07/2010, valido fino al 31/05/2026.

Il consorzio è provvisto di un sistema di gestione integrato secondo le norme volontarie ISO 9001 e ISO 14001 e lo standard OHSAS 18001.



Figura 5-8 Stralcio foto aerea con evidenziato l'impianto del C.I.P. Sassari

5.2.7 SIGED srl

L'azienda S.I.G.E.D. srl, con sede a Sassari, in via Cavour n.88, gestisce, una discarica controllata per rifiuti speciali non pericolosi (tipo 2B), posta in loc. Scala Erre nel Comune di Sassari, regolarmente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Sassari, con provvedimento n. 2 del 31/05/2010, valido fino al 31/05/2020.



Figura 5-9 Discarica SIGED srl

PROVVEDIMENTI

CAVE APPROVVIGIONAMENTO



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 7810 REP. N. 89 DEL 14 MAR. 2017

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – Determinazione riguardante il trasferimento dell'autorizzazione di cava denominata Mura Crabas in agro del Comune di Bauladu (OR), a favore della società I.C.A.S. S.r.l. – Settimo S. Pietro (CA).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26.02.1948, n.3 e relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 09.04.1959 n. 128, e ss.mm.ii., recante "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- VISTO la L.R. 7.1.1977 n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle Competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il D.P.R. 19.06.1979 n. 348 ed in particolare l'art. 48 concernente, tra l'altro, il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio minerario;
- VISTA la L.R. 07.06.1989 n. 30 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle attività di cava;
- VISTA la L.R. 11.06.1990 n. 16 sull'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e ss.mm.ii.
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 3/S.P. del 05.03.1991 riguardante l'istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di cava;
- VISTO lo stralcio del Piano delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale il 30.09.1993;
- VISTO il D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e ss.mm.iii. recante "Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e ss.mm.ii, concernente "Disciplina del Personale Regionale e della organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO la L.R. 09.08.2002 n. 15, art. 8, riguardante l'intesa tra l'Amministrazione regionale ed il comune territorialmente competente;
- VISTA la L.R. 25.11.2004 n. 8 "Norme Urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale" ed il D.P.G.R. n. 8 del 7.09.2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2005, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ridefinizione dei Servizi delle direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale - Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff e ispettive;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

- VISTO il D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., concernente "Attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il D.Lgs 30.05.2008 n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 16.11.2011 e ss.mm.ii., concernente la modifica dell'assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e dell'Industria, definita quest'ultima con D.P.G.R. n. 93 del 21.10.2009;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 15246/77 del 23.06.2015 che conferisce all'Ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale;
- VISTA la determinazione n. 332 del 13.06.08 concernente il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di basalto in località Mura Crabas (Bauladu - OR), rilasciata alla Arte Pietra di Aru Esterina & C. S.n.c., con sede in Bauladu (OR), loc. Mur'e Crabas – P.I. 00676030950;
- VISTA l'istanza di subentro nell'autorizzazione all'esercizio di cava in loc. Mura Crabas (Bauladu - OR), presentata in data 01.02.2017 dalla I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l., con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922;
- VISTO il contratto di acquisto ramo d'azienda tra la Arte Pietra S.n.c. in fallimento e la soc. I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l., stipulato in data 24.01.2017 (rogito notarile Notaio Gianni Fancello - Macomer);
- VISTI l'atto costitutivo, lo statuto ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Cagliari della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- ACCERTATA la capacità economica costituita dal bilancio di esercizio 2015 della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- VISTA la polizza di fideiussione n. 200695, stipulata dalla I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l. in data 02.03.2017 presso la ABC Asigurari Reasigurari S.A., per l'importo di € 114.000,00 ai sensi della L.R. n° 30/89;
- PRESO ATTO della scadenza del contratto di disponibilità dei terreni in data 18.10.2017 e della comunicazione del 22.02.17, da parte del proprietario dei terreni, di non voler procedere con il rinnovo del contratto di affitto in argomento;
- ACCERTATA la validità della documentazione prodotta tesa a comprovare la regolarità e la legittimità del trasferimento

DETERMINA

- Art. 1 E' trasferita alla **I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.**, con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922 - l'autorizzazione, rilasciata con determinazione n. 332 del 13.06.2008, alla coltivazione della cava denominata **Mura Crabas**, in agro di **Bauladu (OR)**.
- Art. 2 L'autorizzazione per la coltivazione della cava denominata Mura Crabas, in agro di Bauladu (OR) ha validità fino al **18.10.2017**, ovvero fino alla data di scadenza del titolo di disponibilità dei terreni oggetto della coltivazione.
- Art. 3 Il rinnovo del titolo di disponibilità dei terreni comporterà la modifica della suddetta data di scadenza fino alla data di scadenza dell'originaria autorizzazione ovvero fino al 12.06.2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

Art. 4 La società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa, è obbligata al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo, in particolare:

- a) a proseguire i lavori di coltivazione entro i termini previsti dalla L.R. n.30/89 e a proseguirli in modo continuativo secondo il progetto definitivo approvato dal Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, salvo eventuali varianti in corso d'opera da autorizzarsi preventivamente dallo stesso Servizio su domanda della società titolare, dovendosi in caso contrario provvedere all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 30, comma 2, della L.R. 30/89;
- b) ad effettuare la denuncia di esercizio all'Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive ed al Comune nel cui territorio ricade l'attività di cava, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa dei lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 24 DPR 128/59 e successive modifiche;
- c) ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione dell'attività estrattiva;
- d) ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare con cura al personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e) a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
- f) a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area di cava ed a trasmettere comunque mensilmente all'Assessorato Industria il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella cava, anche se negativo;
- g) a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive citato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che fossero richiesti;
- h) a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, nella ragione sociale o nella sede legale della ditta, come pure tutte le modifiche che si dovessero apportare all'oggetto sociale;
- i) a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge ogni variazione di personale responsabile dei lavori nell'area dell'esercizio estrattivo;
- j) ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nullaosta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico-ambientali, storici e archeologici ed in particolare alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 6/28 del 30.01.2008;
- k) a rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al precedente punto j) in merito ai vincoli territoriali di competenza;
- l) a rinnovare alla scadenza i contratti concernenti la disponibilità dei fondi sui quali si esercita l'attività estrattiva, compresi entro la delimitazione;
- m) a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nell'attività estrattiva, con relativa motivazione;
- n) ad adeguare l'importo della fideiussione stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

- Art. 5 L'autorizzazione di cui alla presente determinazione ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espressamente dall'art. 21 della L.R. n° 30/89.
- Art. 6 La società titolare dell'autorizzazione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree sottoposte ad attività di coltivazione, secondo il progetto approvato dal Servizio Attività Estrattive, a compimento del quale sarà concesso lo svincolo della polizza fideiussoria di cui alle premesse, salvo eventuali varianti preventivamente approvate dallo stesso Servizio.
- Art. 7 La presente autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di livelli produttivi su base annuale così come previsto nel progetto di coltivazione approvato.
- Art. 8 La presente autorizzazione, nel caso si dovesse rendere necessario, dovrà essere adeguata agli eventuali limiti e vincoli stabiliti nel previsto Piano Regionale delle Attività Estrattive entro due anni dalla sua approvazione.
- Art. 9 La presente determinazione può essere oggetto di revoca ai sensi del disposto di cui all'art. 29 della L.R.30/89.
- Art. 10 La presente autorizzazione dovrà essere notificata entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 20 punto 7 della L.R. n° 30/89, ai proprietari dei fondi interessati dai lavori a cura della società, al Comune territorialmente competente, a cura dell'Assessorato Industria, per essere esposta all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

Avverso le disposizioni del presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Industria e ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale ed all'Assessore dell'Industria ed è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istr. per. min. Sergio Milia

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

Classificazione X.6.4.3

Prot. n. 4278

Iglesias,

09 FEB. 2017

Spett.le I.C.A.S. Impresa Costruzioni
Appalti Stradali S.r.l.
Via Enrico Mattei, s.n. SETTIMO S. PIETRO (CA)
icas.srl@legalmail.it

Al Comune di SIAMAGGIORE (OR)
protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it

Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e
Medio Campidano **ORISTANO**
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Difesa Ambiente - Ispettorato
Serv. Isp. Rip.le Corpo Forestale e di V.A. **ORISTANO**
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di CA, OR, VS, CI e OG **CAGLIARI**
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Assessorato dell'Ambiente
Servizio S.V.A. **CAGLIARI**
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: L.R. 30/89 – Disciplina delle Attività di Cava. Prog. N. 01212
Trasferimento autorizzazione cava in località “Su Barroccu”, in agro del
Comune di Siamaggiore (OR) – società I.C.A.S. S.r.l. – Settimo San Pietro (CA).

Si trasmette, in allegato, la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato Industria di trasferimento dell'autorizzazione dell'attività estrattiva in oggetto. L'Amministrazione comunale in indirizzo dovrà provvedere alla pubblicazione della medesima determinazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/89.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istr. per. min. Sergio Milia

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 4273 REP. N. 31 DEL 09 FEB. 2017

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – Determinazione riguardante il trasferimento dell'autorizzazione di cava denominata Su Barroccu in agro del Comune di Siamaggiore (OR), a favore della società I.C.A.S. S.r.l. – Settimo S. Pietro (CA).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26.02.1948, n.3 e relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 09.04.1959 n. 128, e ss.mm.ii., recante "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- VISTO la L.R. 7.1.1977 n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle Competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il D.P.R. 19.06.1979 n. 348 ed in particolare l'art. 48 concernente, tra l'altro, il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio minerario;
- VISTA la L.R. 07.06.1989 n. 30 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle attività di cava;
- VISTA la L.R. 11.06.1990 n. 16 sull'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e ss.mm.ii.
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 3/S.P. del 05.03.1991 riguardante l'istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di cava;
- VISTO lo stralcio del Piano delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale il 30.09.1993;
- VISTO il D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e ss.mm.iii. recante "Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e ss.mm.ii, concernente "Disciplina del Personale Regionale e della organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO la L.R. 09.08.2002 n. 15, art. 8, riguardante l'intesa tra l'Amministrazione regionale ed il comune territorialmente competente;
- VISTA la L.R. 25.11.2004 n. 8 "Norme Urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale" ed il D.P.G.R. n. 8 del 7.09.2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2005, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ridefinizione dei Servizi delle direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale - Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff e ispettive;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

- VISTO il D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., concernente "Attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il D.Lgs 30.05.2008 n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 16.11.2011 e ss.mm.ii., concernente la modifica dell'assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e dell'Industria, definita quest'ultima con D.P.G.R. n. 93 del 21.10.2009;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 15246/77 del 23.06.2015 che conferisce all'Ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale;
- VISTA la determinazione n. 21 del 29.01.15 concernente il rinnovo, per anni 10, dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbie e conglomerati in località Su Barroccu (Siamaggiore - OR), rilasciata alla P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l., con sede in Marrubiu (OR), loc. Funtana Figu – P.I. 00042630954;
- VISTA l'istanza di subentro nell'autorizzazione all'esercizio di cava in loc. Su Barroccu (Siamaggiore - OR), presentata in data 10.10.2016 dalla **I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.**, con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922;
- VISTA la dichiarazione in data 10.10.2016 del sig. Sanna Diego, amministratore della P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l., esercente l'attività estrattiva in esame, di acconsentire al trasferimento dell'autorizzazione di cava a favore della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- VISTO il contratto di affitto d'azienda tra la P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l. e la I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l., stipulato in data 25.03.2014 e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 04.04.14;
- VISTI l'atto costitutivo, lo statuto ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Cagliari della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- ACCERTATA la capacità economica costituita dal bilancio di esercizio 2015 della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- VISTA l'appendice di variazione contraente della polizza di fideiussione n. 251228819, stipulata dalla I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l. in data 07.12.2016 presso la Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Sanluri, per l'importo di € 110.000,00 ai sensi della L.R. n° 30/89;
- ACCERTATA la validità della documentazione prodotta tesa a comprovare la regolarità e la legittimità del trasferimento,

DETERMINA

- Art. 1 E' trasferita alla **I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.**, con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922 - l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata **Su Barroccu**, in agro di **Siamaggiore (OR)**.
- Art. 2 L'autorizzazione di cui al precedente articolo è valida sino al **28.01.2020**, data di scadenza della precedente determinazione di rinnovo n. 21 del 29.01.2015 .
- Art. 3 La società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa, è obbligata al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo, in particolare :
- a) a proseguire i lavori di coltivazione entro i termini previsti dalla L.R. n.30/89 e a proseguirli



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

in modo continuativo secondo il progetto definitivo approvato dal Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, salvo eventuali varianti in corso d'opera da autorizzarsi preventivamente dallo stesso Servizio su domanda della società titolare, dovendosi in caso contrario provvedere all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 30, comma 2, della L.R. 30/89;

- b)** ad effettuare la denuncia di esercizio all'Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive ed al Comune nel cui territorio ricade l'attività di cava, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa dei lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 24 DPR 128/59 e successive modifiche;
- c)** ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione dell'attività estrattiva;
- d)** ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare con cura al personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e)** a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
- f)** a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area di cava ed a trasmettere comunque mensilmente all'Assessorato Industria il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella cava, anche se negativo;
- g)** a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive citato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che fossero richiesti;
- h)** a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, nella ragione sociale o nella sede legale della ditta, come pure tutte le modifiche che si dovessero apportare all'oggetto sociale;
- i)** a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge ogni variazione di personale responsabile dei lavori nell'area dell'esercizio estrattivo;
- j)** ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nullaosta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico-ambientali, storici e archeologici ed in particolare alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1/11 del 09.01.09;
- k)** a rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al precedente punto j) in merito ai vincoli territoriali di competenza;
- l)** a rinnovare alla scadenza i contratti concernenti la disponibilità dei fondi sui quali si esercita l'attività estrattiva, compresi entro la delimitazione;
- m)** a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nell'attività estrattiva, con relativa motivazione;
- n)** ad adeguare l'importo della fideiussione stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria.

Art. 4 L'autorizzazione di cui alla presente determinazione ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espressamente dall'art. 21 della L.R. n° 30/89.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

- Art. 5 La società titolare dell'autorizzazione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree sottoposte ad attività di coltivazione, secondo il progetto approvato dal Servizio Attività Estrattive, a compimento del quale sarà concesso lo svincolo della polizza fideiussoria di cui alle premesse, salvo eventuali varianti preventivamente approvate dallo stesso Servizio.
- Art. 6 La presente autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di livelli produttivi su base annuale così come previsto nel progetto di coltivazione approvato.
- Art. 7 La presente autorizzazione, nel caso si dovesse rendere necessario, dovrà essere adeguata agli eventuali limiti e vincoli stabiliti nel previsto Piano Regionale delle Attività Estrattive entro due anni dalla sua approvazione.
- Art. 8 La presente determinazione può essere oggetto di revoca ai sensi del disposto di cui all'art. 29 della L.R.30/89.
- Art. 9 La presente autorizzazione dovrà essere notificata entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 20 punto 7 della L.R. n° 30/89, ai proprietari dei fondi interessati dai lavori a cura della società, al Comune territorialmente competente, a cura dell'Assessorato Industria, per essere esposta all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

E' altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale ed all'Assessore dell'Industria ed è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istr. per. min. Sergio Milia

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

Classificazione X.6.4.3

Prot. n. 8742

Iglesias, 13 MAR. 2018

Spett.le I.C.A.S. Impresa Costruzioni
Appalti Stradali S.r.l.
Via Enrico Mattei, s.n. SETTIMO S. PIETRO (CA)
icas.srl@legalmail.it

Al Comune di BUSACHI (OR)
info.busachi@legalmail.it

Assessorato EE.LL., Finanze e Urbanistica
Servizio tutela paesaggistica per le province di Oristano e
Medio Campidano **ORISTANO**
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Difesa Ambiente - Ispettorato
Serv. Isp. Rip.le Corpo Forestale e di V.A. **ORISTANO**
cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it

Ministero per i beni e le attività culturali
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di CA, OR, VS, CI e OG **CAGLIARI**
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Assessorato dell'Ambiente
Servizio S.V.A. **CAGLIARI**
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: L.R. 30/89 – Disciplina delle Attività di Cava. **Prog. N. 00333**
Trasferimento autorizzazione cava in località "Ussei", in agro del Comune di
Busachi (OR) – società I.C.A.S. S.r.l. – Settimo San Pietro (CA).

Si trasmette, in allegato, la Determinazione del Direttore del Servizio Attività Estrattive dell'Assessorato Industria di trasferimento dell'autorizzazione dell'attività estrattiva in oggetto.

L'Amministrazione comunale in indirizzo dovrà provvedere alla pubblicazione della medesima determinazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti della L.R. 30/89.

Funz. Istr. per. min. Sergio Milia

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

DETERMINAZIONE PROT. N. 8731 REP. N. 172 DEL 13 MAR. 2018

Oggetto: L.R. 30/89 "Disciplina delle Attività di Cava" – Determinazione riguardante il trasferimento dell'autorizzazione di cava denominata Ussei in agro del Comune di Busachi (OR), a favore della società I.C.A.S. S.r.l. – Settimo S. Pietro (CA).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26.02.1948, n.3 e relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 09.04.1959 n. 128, e ss.mm.ii., recante "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- VISTO la L.R. 7.1.1977 n. 1 e ss.mm.ii., recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle Competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il D.P.R. 19.06.1979 n. 348 ed in particolare l'art. 48 concernente, tra l'altro, il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di esercizio minerario;
- VISTA la L.R. 07.06.1989 n. 30 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle attività di cava;
- VISTA la L.R. 11.06.1990 n. 16 sull'adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline e ss.mm.ii.
- VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Industria n. 3/S.P. del 05.03.1991 riguardante l'istituzione del Catasto Regionale dei giacimenti di cava;
- VISTO lo stralcio del Piano delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), normativa di attuazione approvata dal Consiglio Regionale il 30.09.1993;
- VISTO il D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e ss.mm.iii. recante "Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e ss.mm.ii, concernente "Disciplina del Personale Regionale e della organizzazione degli Uffici della Regione";
- VISTO la L.R. 09.08.2002 n. 15, art. 8, riguardante l'intesa tra l'Amministrazione regionale ed il comune territorialmente competente;
- VISTA la L.R. 25.11.2004 n. 8 "Norme Urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale" ed il D.P.G.R. n. 8 del 7.09.2006 di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2005, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la ridefinizione dei Servizi delle direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale - Rideterminazione posizioni dirigenziali di staff e ispettive;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

- VISTO il D. Lgs 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., concernente "Attuazione dell'art. 1 della L. 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il D.Lgs 30.05.2008 n. 117 recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/21 del 16.11.2011 e ss.mm.ii., concernente la modifica dell'assetto organizzativo delle direzioni generali della Presidenza e dell'Industria, definita quest'ultima con D.P.G.R. n. 93 del 21.10.2009;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 15246/77 del 23.06.2015 che conferisce all'Ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio attività estrattive e recupero ambientale;
- VISTA la determinazione n. 389 del 05.09.16 concernente il rilascio, per anni 10, dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di inerti granitici (di cui all'art.2, lett."c" L.R. n 30/89), in località Ussei in territorio del Comune di Busachi (OR), alla P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l., con sede in Marrubiu (OR), loc. Funtana Figu – P.I. 00042630954;
- VISTA l'istanza di subentro nell'autorizzazione all'esercizio di cava in loc. Ussei (Busachi - OR), presentata in data 28.10.2016 dalla **I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.**, con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922;
- VISTA la dichiarazione in data 27.10.2016 del sig. Sanna Diego, amministratore della P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l., esercente l'attività estrattiva in esame, di acconsentire al trasferimento dell'autorizzazione di cava a favore della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- VISTO il contratto di affitto d'azienda tra la P.M.C. Granulati Marrubiu s.r.l. e la I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l., stipulato in data 25.03.2014 e debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 04.04.14;
- VISTI l'atto costitutivo, lo statuto ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Cagliari della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- ACCERTATA la capacità economica costituita dal bilancio di esercizio 2016 della I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.;
- VISTE le appendici di variazione contraente delle polizze fideiussorie n. 762872322, presso la Generali Italia S.p.A. per l'importo di € 90.000,00 , e n. IH200364, presso la ABC Asigurari e Reasigurari S.A. per l'importo di € 88.844,00, emesse rispettivamente in data 06.03.17 e 21.02.18, ai sensi della L.R. n° 30/89;
- ACCERTATA la validità della documentazione prodotta tesa a comprovare la regolarità e la legittimità del trasferimento,

DETERMINA

- Art. 1 E' trasferita alla **I.C.A.S. Impresa Costruzioni Appalti Stradali S.r.l.**, con sede in Settimo San Pietro (CA), via Enrico Mattei, s.n. – P.I. 03438190922 - l'autorizzazione alla coltivazione della cava denominata **Ussei** in territorio del Comune di **Busachi (OR)**.
- Art. 2 L'autorizzazione di cui al precedente articolo è valida sino al **04.09.2026**, data di scadenza della precedente determinazione n. 389 del 05.09.16.
- Art. 3 La società titolare della presente autorizzazione, pena la decadenza della stessa, è obbligata al rispetto di tutte le condizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo, in particolare :
- a)** a proseguire i lavori di coltivazione entro i termini previsti dalla L.R. n.30/89 e a proseguirli in modo continuativo secondo il progetto definitivo approvato dal Servizio Attività Estrattive



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

e Recupero Ambientale, salvo eventuali varianti in corso d'opera da autorizzarsi preventivamente dallo stesso Servizio su domanda della società titolare, dovendosi in caso contrario provvedere all'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 30, comma 2, della L.R. 30/89;

- b)** a trasmettere ogni variazione della denuncia di esercizio all'Assessorato Industria – Servizio Attività Estrattive ed al Comune nel cui territorio ricade l'attività di cava, almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa dei lavori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 24 DPR 128/59 e successive modifiche;
- c)** ad attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e alle prescrizioni che fossero comunque impartite dall'Assessorato dell'Industria e dagli uffici aventi competenza concorrente, ai fini del più ampio controllo sulla regolare conduzione dell'attività estrattiva;
- d)** ad osservare quanto previsto dalla vigente normativa previdenziale ed assistenziale in materia di lavoro dipendente e praticare con cura al personale le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- e)** a trasmettere annualmente all'Assessorato dell'Industria - Servizio Attività Estrattive, l'apposito stampato debitamente compilato con i dati statistici in esso specificati, unitamente alla relazione sull'andamento dei lavori;
- f)** a denunciare nei termini di legge ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell'area di cava ed a trasmettere comunque mensilmente all'Assessorato Industria il prospetto di tutti gli infortuni accaduti nel mese precedente nella cava, anche se negativo;
- g)** a fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive citato tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati che fossero richiesti;
- h)** a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge qualsiasi variazione nella rappresentanza legale, nella ragione sociale o nella sede legale della ditta, come pure tutte le modifiche che si dovessero apportare all'oggetto sociale;
- i)** a comunicare nei tempi e nei modi previsti per legge ogni variazione di personale responsabile dei lavori nell'area dell'esercizio estrattivo;
- j)** ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e prescrizioni cautelative contenute nei nullaosta o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza concorrente sulla tutela dei beni paesistico-ambientali, storici e archeologici ed in particolare alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 67/7 del 29.12.2015 ;
- k)** a rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al precedente punto j) in merito ai vincoli territoriali di competenza;
- l)** a rinnovare alla scadenza i contratti concernenti la disponibilità dei fondi sui quali si esercita l'attività estrattiva, compresi entro la delimitazione;
- m)** a comunicare tempestivamente all'Assessorato dell'Industria ogni interruzione prolungata e continuativa nell'attività estrattiva, con relativa motivazione;
- n)** ad adeguare l'importo della fideiussione stipulata a garanzia della regolare esecuzione delle opere di ripristino ambientale, se e quando richiesto dall'Assessorato dell'Industria.

Art. 4 L'autorizzazione di cui alla presente determinazione ha carattere personale e non è soggetta ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previsti espressamente dall'art. 21 della L.R. n° 30/89.

Art. 5 La società titolare dell'autorizzazione è tenuta ad effettuare il ripristino ambientale delle aree



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale

sottoposte ad attività di coltivazione, secondo il progetto approvato dal Servizio Attività Estrattive, a compimento del quale sarà concesso lo svincolo della polizza fideiussoria di cui alle premesse, salvo eventuali varianti preventivamente approvate dallo stesso Servizio.

- Art. 6 La presente autorizzazione è rilasciata per la realizzazione di livelli produttivi su base annuale così come previsto nel progetto di coltivazione approvato.
- Art. 7 La presente autorizzazione, nel caso si dovesse rendere necessario, dovrà essere adeguata agli eventuali limiti e vincoli stabiliti nel previsto Piano Regionale delle Attività Estrattive entro due anni dalla sua approvazione.
- Art. 8 La presente determinazione può essere oggetto di revoca ai sensi del disposto di cui all'art. 29 della L.R.30/89.
- Art. 9 La presente autorizzazione dovrà essere notificata entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 20 punto 7 della L.R. n° 30/89, ai proprietari dei fondi interessati dai lavori a cura della società, al Comune territorialmente competente, a cura dell'Assessorato Industria, per essere esposta all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve far riferimento alle norme vigenti in materia ed agli obblighi e prescrizioni dei precedenti provvedimenti amministrativi.

E' altresì ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.

La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale ed all'Assessore dell'Industria ed è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.S. ed inoltre comunicata a tutti gli interessati.

Il Direttore del Servizio
Dott. Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istr. per. min. Sergio Milia

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 62/7 DEL 9.12.2015

Oggetto: Progetto di coltivazione e recupero ambientale cava di "Sa Tanca S'Oreri" in Comune di Oristano e Simaxis. Proponente: Società Cespo S.r.l. Estensione dell'efficacia della Delib. G.R. n. 53/33 del 4.12.2009 relativa al procedimento di VIA.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con nota n. 3609/gab del 4.12.2015, riferisce che, con Deliberazione n. 53/33 del 4 dicembre 2009, a conclusione dell'iter istruttorio relativo alla procedura di VIA, per il progetto in epigrafe, la Giunta regionale ha espresso un giudizio positivo di compatibilità ambientale, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni.

La Società Cespo S.r.l., nelle more della richiesta di proroga dell'Autorizzazione rilasciata dal Servizio Attività estrattive dell'Assessorato regionale dell'Industria con Determinazione n. 412 del 28.5.2012, scaduta il 28.5.2015, ha chiesto, con le note n. 33 del 12.8.2015 (prot. ADA n. 17852 del 13.8.2015) e n. 35 del 21.10.2015 (Prot. ADA n. 22452 del 22.10.2015), l'estensione dell'efficacia della Delib.G.R. n. 53/33 del 4.12.2009 facendo presente che:

- rispetto alla volumetria autorizzata con la citata Determinazione n. 412 del 28.5.2012 ed esaminata nell'ambito della procedura di VIA conclusasi con la Delib. G.R. n. 53/33 del 4.12.2009, pari a 1.053.000 mc, risulta una volumetria residua pari a 442.213 mc, in conseguenza anche di un maggiore utilizzo degli scarti;
- le aree interessate dalla coltivazione del giacimento residuo sono interne a quelle autorizzate e non sono previsti ampliamenti rispetto ad esse;
- non sono previste modifiche nel metodo di coltivazione.

Il Servizio delle Valutazioni Ambientali (SVA), non avendo rilevato modifiche sostanziali sotto il profilo programmatico, progettuale e ambientale, ha concluso l'istruttoria proponendo di non dover sottoporre l'intervento a una nuova procedura di VIA.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta del Servizio delle Valutazioni Ambientali.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 62/7
DEL 9.12.2015

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

DELIBERA

di estendere l'efficacia temporale della Delib. G.R. n. 53/33 del 4.12.2009, stabilendo che i lavori, conformemente a quanto indicato nella deliberazione n. 34/33 del 7.8.2012, dovranno essere completati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di una nuova procedura di VIA.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

F.to Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

F.to Raffaele Paci





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Classificazione X.6.4.3

Prot. n. 43473

Cagliari, 24 DIC. 2015

- > Spett. Guido Ruggiu srl
info@pec.guidoruggiu.it
- > All'Assessorato Difesa Ambiente - Servizio
S.A.V.I.
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
- > Al Comune di Solarussa (OR)
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it

Oggetto: Autorizzazione alla coltivazione della cava denominata Sa Bia de Tramatza in comune di Solarussa (OR), a favore della Società Giudo Ruggiu srl. Nulla Osta utilizzo terre e rocce da scavo

Prog. N. 271

Facendo seguito alle note della Ditta Ruggiu Guido srl in data 14.12.2015, nelle quali si comunica l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri civili per le opere di rimodellamento e sistemazione, secondo la conformazione prevista dal progetto di ripristino ambientale approvato, si comunica che nulla osta da parte dello scrivente Servizio.

Il Direttore del Servizio

Ing. Gabriella Mariani

Funz. Istrutt. dott.ssa Giuliana Virdis

Resp. Sett. dott. Giorgio Paolucci



GUIDO RUGGIU S.r.l.
INERTI E CALCESTRUZZI
DISCARICA PER INERTI
Loc. "Bia de Tramatzu"
S.P. 15 - Km 5,800
C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA (OR)
Tel 0783 374759 - Fax 0783 379235
Cell. 348 3057421
C.F. e P. IVA 00708990957
C.C.I.A.A. OR n° 346/98
Cap. Sociale €100.000,00
www.guidoruggiu.it
info@guidoruggiu.it



Spett.le
Assessorato Industria
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale
Via XXIX Novembre, 41
09123 CAGLIARI

Solarussa, 14/12/2015

Oggetto: ricevimento terre e rocce da scavo – nota informativa

In riferimento all'oggetto, siamo a comunicare che nei prossimi giorni provvederemo a ricevere presso la ns. cava un quantitativo di circa 400 metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dal Cantiere dell'Impresa Raffaello Pellegrini S.r.l. sito in Oristano Località Sa rodia, per la realizzazione del nuovo palazzetto dello Sport.

La stessa Impresa ha trasmesso tutta la documentazione utile ai sensi di legge per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Cordiali Saluti

Guido Ruggiu S.r.l.

GUIDO RUGGIU S.r.l.
Loc. Bia de Tramatzu - 09077 SOLARUSSA (OR)
Part. IVA 00708990957



GUIDO RUGGIU S.r.l.
INERTI E CALCESTRUZZI
DISCARICA PER INERTI
Loc. "Bia de Tramatzu"
S.P. 15 - Km 5,800
C.P. 11 - 09077 SOLARUSSA (OR)
Tel. 0783 374759 - Fax 0783 379235
Cell. 348 3057421
C.F. e P. IVA 00708990957
C.C.I.A.A. OR n° 346/98
Cap. Sociale €100.000,00
www.guidoruggiu.it
info@guidoruggiu.it



Spett.le
Assessorato Industria
Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale
Via XXIX Novembre, 41
09123 CAGLIARI

Spett.le
Assessorato Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali (SVA)
Via Roma, 80
09123 CAGLIARI

e.p.c. Spett.le
Comune di Solarussa
Corso Fratelli Cervi, 90
09077 SOLARUSSA (OR)

Solarussa, 14/12/2015

Oggetto: determinazione prot. n. 23502 rep. 391 del 05.08.2015 concernente il rinnovo dell'autorizzazione di cava in località Bia de Tramatzu (Comune di Solarussa) – chiarimenti in merito alla relazione tecnica relativa al progetto di sistemazione e recupero della cava circa l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.


In riferimento alla relazione tecnica allegata all'autorizzazione di cui all'oggetto presentata presso l'Assessorato dell'industria Servizio attività estrattive e recupero ambientale e per conoscenza agli altri enti interessati di cui all'indirizzo, si rende necessario meglio esplicitare quanto riportato nel computo metrico allegato al capitolo sul progetto di sistemazione e recupero ambientale. Infatti alla voce D 0001.0002.0009: "trasporto a rilevato di materiale asciutto o bagnato proveniente da scavi o da cava, già caricati su automezzo compreso lo scarico a rilevato con percorso entro i limiti di distanza di 2 Km, compreso il ritorno a vuoto, valutato per mc di rilevato per un totale di mc 300.000" nel testo della relazione non viene evidenziato che una parte consistente in almeno 1000.000 mc potrebbe essere costituita da materiali provenienti da terre e rocce da scavo da cantieri esterni all'area di cava, ma ivi trasportati al fine di essere utilizzati appunto per le opere di rimodellamento e sistemazione secondo la conformazione prevista dal progetto di ripristino riportata nella Tavola unica allegata. Non è prevista quindi nessuna modifica di tale tavola e pertanto non viene alterata la situazione plano-altimetrica rappresentata nella citata tavola unica, Sarà comunque predisposta una specifica planimetria con la perimetrazione delle aree di volta in volta interessata dall'utilizzo di terre e rocce da scavo, riportandone i volumi impiegati per ogni singola procedura di utilizzo delle terre e rocce da scavo. In conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente verrà verificata l'idoneità dei parametri chimici relativi alla caratterizzazione dei materiali da utilizzare oltre alla verifica della compatibilità geologico-petrografica di tali materiali con le caratteristiche geologiche del sito di cava.

Cordiali Saluti

Guido Ruggiu S.r.l.

Il progettista e direttore lavori

GUIDO RUGGIU S.r.l.
Loc. Bia de Tramatzu - 09077 SOLARUSSA (OR)
Part. IVA 00708990957


ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE SARDEGNA
N. 50 Dott. Geol. GIANFRANCO PIRAS

PROVVEDIMENTI
IMPIANTI DI RECUPERO



SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO RIFIUTI

Registro Generale: n. 3161 del 21 /07/2011

Registro di Settore: n. 371 del 21 /07/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Gabriele Basciu – Località "Sa Matta Manna" Comune di Marrubiu

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 118 della Costituzione comma 1, che così recita "Le funzioni sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa".

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 concernente la "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. 'Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti'";

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

VISTA la deliberazione di G.P. n. 19 del 25.01.2008 con la quale sono state assegnate le competenze ai settori ai sensi della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

VISTA la deliberazione di G.P. n. 208 del 9 settembre 2008 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL. – assegnazione di competenze ai settori – integrazione deliberazione n. 19 del 25.01.2008";

DATO ATTO che in virtù di quanto sopra esposto, la Provincia è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al D.Lgs. 152/06 Parte IV, che disciplina i procedimenti di autorizzazione relativi, alla costruzione e all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria;

VISTA l'autorizzazione concessa con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006 dall'Assessorato per la Difesa dell'ambiente R.A.S. alla Ditta Basciu Gabriele, per la gestione di una discarica per rifiuti da demolizione e annesso impianto di riciclaggio inerti, in località "Sa Matta Manna";

VISTE le Determinazione n. 647/II del 16 maggio 2006, Determinazione n. 935/II del 04 luglio 2006, Determinazione n. 51/II del 23 gennaio 2007, Determinazione n. 35870/1495 del 19 ottobre 2007 e Determinazione n. 43964/1975 del 13 dicembre 2007 che integrano e modificano l'autorizzazione di cui

sopra;

VISTA la nota, e relativi elaborati tecnici allegati, trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu, acquisita al ns. prot. n. 902 del 10 gennaio 2011, con la quale richiede il rinnovo dell'autorizzazione concessa dalla R.A.S. con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu acquisita con protocollo n. 11591 del 10 marzo 2011;

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato in data 21 marzo 2011, dai Funzionari del Servizio Rifiuti;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio di questo Settore;

VISTO il parere espresso dalla R.A.S. trasmesso con nota prot. n. 7536 del 05 marzo 2011 acquisito con protocollo n. 15266 del 06 aprile 2011;

CONSIDERATO che la Ditta Basciu Gabriele risulta iscritta alla Camera di Commercio di Oristano nell'Albo Imprese Artigiane con il n. 7847, C.F. BSCGRL60C227L122B ed il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Sig. Basciu Gabriele;

VISTA la determinazione n. 166 del 13 aprile 2011 con la quale si rinnova l'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 della suddetta autorizzazione il provvedimento è decaduto poiché non è stata presentata entro i termini previsti dallo stesso articolo la cedola di pagamento degli oneri di istruttoria.

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 28547 12 luglio 2011 con la quale il proponente Sig. Gabriele Basciu richiede nuova istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

VISTO che alla domanda di cui sopra è allegata la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (pari a 200,00 Euro) di cui all'art. 6 della determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 166 del 13 aprile 2011.

RITENUTO il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 31 dicembre 2009 che assegna al Dott. Ing. Antonio Sanna la titolarità di tutte le funzioni che attengono al Settore Ambiente e Suolo.

RITENUTO per quanto sopra di poter disporre il rinnovo dell'autorizzazione dell'attività in argomento;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

ART. 1 - di rinnovare l'autorizzare alla Ditta Basciu Gabriele per la gestione di una discarica per rifiuti inerti da demolizione, operazione D1 così come definita nell'allegato B della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e annesso impianto di recupero, operazione R5 così come definita nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in località "Sa Matta Manna" in Comune di Marrubiu ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci) dalla data di emanazione del presente provvedimento;

ART. 2 - la Ditta Basciu Gabriele è autorizzata a trattare nell'impianto di recupero per rifiuti inerti (operazioni R13 e R5 così come definite nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) i seguenti codici CER:

- a) 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- b) 170101 cemento;
- c) 170102 mattoni;
- d) 170103 mattonelle e ceramiche;
- e) 170107 miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;

- f) 170202 vetro;
- g) 170504 terre e rocce diverse da quelle da cui alla voce 170503;
- h) 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- i) 200202 terra e rocce;
- j) 010409 scarti di sabbia e argilla;
- k) 101311 rifiuti di produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- l) 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- m) 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505;
- n) 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;

ART. 3 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 deve intendersi valida per una capacità complessiva di smaltimento pari a, 29028 mc dei quali 10231 mc destinati alla copertura superficiale, ed è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, nell'ambito della rete di sorveglianza prevista nel piano di adeguamento approvato;
- 2) la discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'autorizzazione provinciale;
- 3) nella discarica potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuto:
 - 170101 cemento;
 - 170102 mattoni;
 - 170103 mattonelle e ceramiche;
 - 170107 miscugli di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche;
 - 170202 vetro;
 - 170504 terre e rocce;
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
 - 200202 terra e rocce;
 - 010409 scarti di sabbia e argilla;
- 4) i rifiuti dovranno essere abbancati e compattati secondo le modalità previste nel piano di adeguamento approvato;
- 5) è vietato il conferimento in discarica di rifiuti putrescibili di origine urbana;
- 6) la ditta autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
- 7) durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- 8) il gestore dell'impianto come previsto dal d.lgs. 152/2006 s.m.i. dovrà comunicare alle Autorità competenti, con le modalità previste dal Ministero dell'Ambiente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto dell'attività;

- 9) il gestore ai sensi del d.lgs. 36/2003, dovrà, entro il 30 Aprile di ogni anno, produrre una relazione da trasmettere alla Provincia di Oristano, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, e al Comune di Marrubiu ; la relazione deve contenere i seguenti elementi:
- la quantità e la tipologia dei rifiuti smaltiti e il loro andamento stagionale;
 - il volume occupato e la capacità residua nominale della discarica;
 - i dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;
 - il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito e il codice europeo del rifiuto stesso in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti,
 - i risultati del programma di sorveglianza, i controlli effettuati relativi alla fase operativa;
- 10) il gestore dovrà provvedere con frequenza mensile, alla verifica del livello piezometrico dei pozzi spia con idonea strumentazione; inoltre, con cadenza trimestrale, dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi-spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 al d.lgs. n.36/2003;
- 11) la ditta autorizzata dovrà provvedere, secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
- 12) i controlli sulle matrici ambientali dovranno essere effettuati con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di sorveglianza e controllo;
- 13) dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti così come previsto dall'allegato V, parte I Alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 14) all'atto dell'esaurimento della volumetria della discarica dovrà essere trasmessa idonea comunicazione e documentazione alla Provincia di Oristano, affinché vengano attivate le procedure di chiusura ai sensi del d.lgs. 36/2003;
- 15) la ditta autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia di Oristano ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 16) il gestore della discarica è tenuto a ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART.4 - L'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 2 è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

- 1) le aree di deposito dei materiali recuperati, di deposito temporaneo e di messa in riserva dei rifiuti devono essere ben delimitate, separate e contraddistinte da adeguata cartellonistica;
- 2) i servizi ausiliari dell'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- 3) il gestore dell'impianto dovrà registrare le annotazioni di carico e scarico, le tipologie e le quantità dei rifiuti trattate e prodotte ai sensi dell'art. 188 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4) i rifiuti abbancati temporaneamente presso l'impianto di recupero ai fini della messa in riserva (R13), non possono superare la quantità massima di 1.000 mc;
- 5) il gestore dell'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera in quanto con nota nostro prot n. 52313 del 17 ottobre 2006 ha aderito alle autorizzazioni in via generale ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991 rilasciate dalla Regione Sardegna con determinazione del direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 1180/4 del 23 maggio 2002.

ART. 5 - La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità

dell'attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.


ART. 6 - La ditta autorizzata è tenuta, inoltre, a prestare apposita garanzia finanziaria sull'impianto di recupero inerti, calcolata, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15 luglio 2008, in € 200.000,00 (duecentomila); la stessa dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., pena la decadenza del presente atto.

ART. 7 - La Provincia di Oristano e l'ARPAS svolgeranno il compito del controllo degli adempimenti derivanti dal rilascio della presente atto, sul riferimento normativo del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 8 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio della Provincia per 15 (quindici) giorni consecutivi e trasmesso alla R.A.S. - Servizio Gestione Rifiuti, ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano ed al Comune di Marrubiu.

Il Dirigente del Settore Ambiente

Ing. Antonio Sanna





PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 71 del 25/01/2016

Oggetto: ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE EX ARTT. 214-216 DEL D. LGS 152/06 E S.M.I. OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO RIFIUTI R5 - R10 - ISCRIZIONE N. 33 SOCIETÀ RINAC SRL. - PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE VARIAZIONE QUANTITA' E DEL NUOVO AMMINISTRATORE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- gli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 determinano rispettivamente le attività e le caratteristiche dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate e le operazioni di recupero;
- gli stessi articoli demandano a decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dello Sviluppo economico e della salute e delle politiche agricole la definizione delle norme che regolano la materia;
- in assenza dei citati decreti continua ad applicarsi quanto disposto dal DM 05.02.1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22", così come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186;
- il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., artt. 214-216, prevede l'iscrizione in apposito registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività di recupero rifiuti non pericolosi a condizione che vengano rispettate norme tecniche e prescrizioni specifiche;
- la DGR 1/31 del 17.01.2014 approva le linee guida per i procedimenti relativi alle comunicazioni di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi con procedura semplificata ex artt. 214-216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATE

- la determinazione Dirigenziale n.441 del 06.10.2009 con la quale la Società Rinac srl, con sede in Loc. "Perdu Cossu" NEL Comune di Norbello, veniva iscritta al registro

Provinciale con il n. 33 in classe 6, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/06 e smi per le operazioni di Messa in Riserva R13;

- la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 20.06.2013 con la quale la succitata iscrizione veniva modificata ed integrata con il passaggio dalla classe 6 alla classe 3 e introducendo anche le operazioni di recupero R5;
- la Determinazione Dirigenziale n.1828 del 23.09.2014 con la quale, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, la Rinac srl comunicava l'integrazione di un'ulteriore operazione di recupero R10 oltre a quelle già effettuate di messa in riserva R13 e di recupero R5;
- la Determinazione Dirigenziale n. 342 del 06.03.2015 con la quale è stata incrementata la potenzialità dell'impianto della Società Rinac srl per una potenzialità massima fino a 60.000 t/a corrispondente sempre alla classe 3 (D.M. 350/98: compresa tra 15.000 e 60.000 t/a);

VISTA

- la comunicazione presentata, in coerenza con il punto 2.4.5 delle linee guida approvate con la D.G.R. n. 1/31 del 17.01.2014, dalla Rinac srl, al SUAP di Norbello in data 05.12.2015 e registrata con il n. 72 (ns. prot. n. 4090 del 14.12.2015), di variazione quantitativa di alcuni CER, già inseriti nel provvedimento di rinnovo, per le Tipologie 7.1 e 7.31bis, nel rispetto del quantitativo della **classe 3** già autorizzato;
- l'integrazione presentata al SUAP di Norbello in data 21.01.2016 con la quale si comunica la variazione dell'Amministratore unico Sig.ra Meloni Maria Giuseppina che viene sostituita dal Sig. Meloni Salvatore;

CONSIDERATO che

- l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esame degli atti allegati alla comunicazione, ha constatato la correttezza degli stessi, la coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06, dal D.M. 05.02.1998 e delle Linee Guida Deliberazione RAS n. 1/31 del 17.01.2014 ed ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento;
- che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 23.06.2015 che proroga all' Ing. Luciano Casu la titolarità di tutte le funzioni che attengono al Settore Ambiente e Suolo.

DETERMINA

Di modificare l'iscrizione della **Società RINAC Srl**, con sede operativa in località Perdu Cossu in Comune di Norbello per le attività di Messa in Riserva , Recupero - con potenzialità massima di impianto pari a **60.000 t/a** corrispondente alla **classe 3** (quantità annua di rifiuti superiore a 15.000

t/a ed inferiore a 60.000 t/a) con la variazione delle quantità della Tipologia 7.1 e 7.31bis;

Di prendere atto che l'Amministratore unico è il Sig. Meloni Salvatore;

Di dare atto che:

- il Responsabile Tecnico della Società è l'Ing. Meloni Francesca;

Di stabilire quanto segue:

– la **Società RINAC Srl**, deve gestire secondo quanto comunicato, le seguenti tipologie di rifiuti nel rispetto delle quantità massime t/a indicate nella seguente tabella:

Tipologia di cui al D.M. 05,02,1998 e ss.mm.ii.	Descrizione tipologia	CER	Descrizione rifiuti	Operazioni di recupero	Quantità t/anno
07.01.00	Messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall' allegato 3 al DM 05.02.1998.	170904 170107 170101 170102 170103 101311 170802	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non com-prese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto.	R13-R5	37.400
07.02.00	utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea; □ utilizzo per recuperi ambientali (test di cessione); realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari aeroportuali e piazzali industriali previo test di cessione.	010408 010413	rifiuti di rocce di cave autorizzate	R 13-R5-R10	700
07.03.00	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea	101201 101206 101208	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	R13-R5	1.200
07.05.00	produzione di conglomerati per l'edilizia e , formazione di sottofondi e rilevati stradali (test di cessione),	101299	sabbie esauste	R13-R5	100
07.06.00	produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e/o realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (test di cessione)	170302	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R13-R5	12.400
07.11.00	frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea, formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (test di cessione), recuperi ambientali (test di cessione)	170508	pietrisco tolto d'opera	R13-R5-R10	100

Tipologia di cui al D.M. 05,02,1998 e ss.mm.ii.	Descrizione tipologia	CER	Descrizione rifiuti	Operazioni di recupero	Quantità t/anno
07.12.00	produzione di materiale e manufatti per l'edilizia, previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica	101206 101299 101399 170802	calchi in gesso esausti	R13-R5	150
07.25.00	produzione di conglomerati per l'edilizia	161102 161104	terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	R13-R5	700
7.31bis	utilizzo per recuperi ambientali (test di cessione); formazione di rilevati e sottofondi stradali (test di cessione)	170504	terre e rocce da scavo	R13-R5	7.050

TOTALE ANNO 59.800

Il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti più restrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, che dovessero intervenire;

Il rinnovo dell'iscrizione della **Società RINAC Srl** al Registro Provinciale ha validità 5 anni a decorrere dal **06.10.2014**;

La Società RINAC Srl dovrà attenersi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DM 05.02.1998 e s.m.i., la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti indicata. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- devono essere osservate le prescrizioni sul campionamento, le analisi e i test di cessione sui rifiuti come riportato agli artt. 8 e 9 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e all'art. 7 del D.M. 161/02 e segnatamente:
- La classificazione dei rifiuti sarà supportata da analisi in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero, successivamente ogni 24 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo.
- I test di cessione saranno eseguiti a inizio attività, successivamente ogni 12 mesi e ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo produttivo (Allegato 3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.).
- Le analisi per determinare le caratteristiche della materia prima saranno preliminari alla prima uscita di materia dall'impianto, successivamente ogni 24 mesi e per ogni modifica sostanziale dell'impianto
- I certificati delle analisi e dei test di cessione saranno conservati presso l'impianto a

disposizione dell'autorità di controllo.

Come previsto dalle linee guida RAS n. 1/31 del 17.01.2014 paragrafo 2.2.2 lettera g), nei casi di attività di recupero costituite dalla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), recupero ambientale (R10), recupero ambientale di ex cave, coperture di discariche esaurite e bonifica di aree inquinate, tali attività sono subordinate inoltre a:

a) Esecuzione del test di cessione, secondo quanto stabilito nell'allegato 3 al D.M. 05.02.1998, che attesti il rispetto dei limiti fissati nell'allegato medesimo;

b) Approvazione, da parte dell'autorità competente, di apposito e specifico progetto sull'intervento previsto;

- sono fatte salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
- deve rispondere a quanto indicato all'art.190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'annotazione della movimentazione dei rifiuti;
- la pavimentazione destinata alla viabilità deve essere sempre in condizioni da non dar luogo a sviluppo di polveri ed alla formazione di acquitrini e fango;
- I rifiuti devono essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- devono essere comunicate al Servizio protezione civile, difesa del suolo e rifiuti della Provincia, con cadenza trimestrale, le quantità di rifiuti trattati secondo lo schema inviato dall'Ufficio rifiuti;
- deve essere trasmessa ogni anno, entro i primi dieci giorni dalla scadenza fissata dalla legge (30 Aprile), al Servizio protezione civile, difesa del suolo e rifiuti della Provincia fotocopia dell'attestazione di versamento dei diritti d'iscrizione al Registro Provinciale. La mancata produzione, nei termini suddetti, dell'attestazione di versamento comporterà la sospensione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi del D.M. n.350 del 21/07/1998;
- deve essere comunicata alla Provincia qualsiasi variazione sopravvenga rispetto ai dati trasmessi all'atto della richiesta d'iscrizione al Registro provinciale;

Il controllo dell'adempimento alle prescrizioni contenute nel presente atto spetta a tutte le Autorità preposte al controllo;

In caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, la Provincia procederà, secondo il paragrafo 2.2.8 delle Linee guida RAS Deliberazione RAS 1/31 del 17.01.2014.

Di dare atto che il Responsabile Tecnico della Società è l'Ing. Meloni Francesca;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di trasmettere il presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1/31 del 17.01.2014, alla Società RINAC Srl, alla Regione, al SUAP del Comune di Norbello, all'ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano, alla ASL di Oristano.

Oristano li, 25/01/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

PROVVEDIMENTI

DISCARICHE



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE, DIFESA DEL SUOLO, RIFIUTI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1299 del 24/06/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 ALLA DITTA GUIDO RUGGIU S.R.L. SOLARUSSA DI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO COMUNALE DI ZERFALIU, LOCALITÀ IS PISCINALIS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con autorizzazione n. 02 del 25.06.2009, concessa con determinazione dirigenziale n. 252 del 25.06.2009, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è stata autorizzata alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu, località "Is Piscinalis";

- che, con nota datata 19.12.2013, assunta al prot. n. 39120 del 19.12.2013, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione sopracitata trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta;

CONSIDERATO che:

- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato di essere iscritta nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Oristano con il n. 61119, con C.F 00708990957 e Numero REA OR – 121138;
- la società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Dott. Alessandro Ruggiu;
- con PEC del 04 giugno 2014 la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha richiesto di rinunciare all'Iscrizione del CER 01.04.13 (rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra) al fine di ottenere lo stralcio dello stesso dal provvedimento autorizzativo di rinnovo di

cui all'istanza in oggetto;

- l'elenco dei Codici CER del per i quali la Società GUIDO RUGGIU S.R.L. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, in ottemperanza all'Art. 1 punto 6.1 lettera a) della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, non comporta la presentazione delle garanzie finanziarie;

DATO ATTO cheta il richiedente unitamente all'istanza ha consegnato la marca da bollo N. 010130105274255, acquisita agli atti, da apporre sul provvedimento autorizzativo;

VISTI

- il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che specifica i compiti e le funzioni delle Province in materia di gestione rifiuti;

VISTE

- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/2008, avente per oggetto "*direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati*";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "*Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria*";

RILEVATO che nell'autorizzazione in essere non è richiesta la presentazione del piano dei controlli in essere;

RITENUTO conseguentemente di poter concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 sono state incardinate nel settore Ambiente e Suolo le funzioni conferite dalla L.R. 9/2006 in materia di gestione dei rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Suolo;

VISTO

- che l'Ufficio Rifiuti, a seguito di esame degli atti e della documentazione allegata all'istanza, ha constatato la correttezza degli stessi ed ha attestato che sussistono i requisiti per il rilascio del provvedimento;
- che il Responsabile del Servizio Protezione civile, difesa del suolo e rifiuti ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il rinnovo richiesto dalla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis", identificato nel Catasto al foglio n. 11 , mappale/i n. 1-2-81-86-94.

ART. 2 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Discarica di rifiuti inerti da demolizione

ART. 3 La società GUIDO RUGGIU S.R.L. di Solarussa è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di smaltimento (operazione di smaltimento D1 ai sensi dell'All. C al D.Lgs. 152/2006, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di **dieci anni** a partire dal 25 giugno 2014.

ART. 4 Il responsabile tecnico dell'impianto è Dott. Alessandro Ruggiu .

ART. 5 L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società GUIDO RUGGIU S.R.L. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 8 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 9 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni

contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 10 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di adempiere agli eventuali obblighi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti", cosiddetto "Testo Unico SISTRI".

ART. 11 È fatto obbligo alla società GUIDO RUGGIU S.R.L. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 12 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 13 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 15 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 16 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17-bis dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 17 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01130703561729 che, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 24/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale

PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

UFFICIO RIFIUTI

Allegato B

QUADRO PRESCRITTIVO

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di un impianto di Discarica di Rifiuti Inerti da Demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio comunale di Zerfaliu , località "Is Piscinalis" .

Proponente: GUIDO RUGGIU S.R.L. - Sede del proponente Solarussa Loc. Bia de Tramatzà S.P. 9 km. 5,800

PARAGRAFO 1: descrizione delle operazioni (di cui agli all. B e C del D.Lgs. 152/06 parte IV) da effettuarsi sui rifiuti

D1 - messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

PARAGRAFO 2: Elenco codici CER autorizzati

codice CER	Descrizione	Tipo operazione (all. B e C)
17.01.01	Cemento	D1
17.01.02	Mattoni	D1
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	D1
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06*	D1
17.02.02	Vetro	D1
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	D1
17.09.04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03	D1

PARAGRAFO 3: QUANTITÀ E AREE AUTORIZZATE

L'impianto è autorizzato per una quantità residua pari a 209.260 mc, comprensiva dello stato finale, aggiornato all'ultima relazione annuale datata 3 aprile 2014.

PARAGRAFO 4: PRESCRIZIONI

L'autorizzazione, di cui il presente allegato B è parte integrante e sostanziale, è vincolata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni sottoelencate:

1. La società autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'All. 2 al D.Lgs. n. 36/03;
2. La discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'Autorizzazione Provinciale;
3. Nella discarica dovranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti di cui al precedente Paragrafo 2;
4. Il gestore è tenuto ad eseguire la verifica di conformità ai sensi dell'art. 3 del D.M. 27.09.2010 previa acquisizione della caratterizzazione di base, per i rifiuti non presenti nella tabella 1 del D.M. 27.09.2010 art. 5 dovrà essere allegata certificazione di preventiva caratterizzazione da parte del produttore;
5. I rifiuti dovranno essere abbancati e compattati;
6. E' vietato il conferimento in discarica dei rifiuti putrescibili di origine urbana;
7. La società autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
8. Non dovranno essere conferiti all'impianto rifiuti contenenti amianto in fibra libera o legata;
9. È vietato l'incenerimento di qualsiasi rifiuto o sostanza all'interno dell'impianto;
10. L'accesso all'impianto deve essere consentito solo in presenza di personale;
11. L'accettazione di ogni partita di rifiuto speciale all'impianto deve essere condizionata dalla preventiva acquisizione di idonea documentazione costituita, se necessario, anche da certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
12. La quantità dei rifiuti depositati all'interno del bacino di discarica non deve superare i quantitativi previsti nel precedente Paragrafo 3;
13. Devono essere assicurate la manutenzione e l'efficienza delle attrezzature utilizzate nell'impianto di smaltimento;
14. Devono essere assicurati l'ordine e la manutenzione in stato di efficienza delle aree di movimentazione dei rifiuti;
15. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico L. 447/ del 28.10.1995;
16. Durante le fasi di movimentazione devono essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
17. I rifiuti dovranno essere conferiti presso l'impianto con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
18. La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente all'autorità competente Provincia di Oristano, ogni variazione del Responsabile Tecnico, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
19. Il gestore dell'impianto di discarica controllata, come previsto dalla Legge n. 70/94 e dall'Art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà entro il 30 aprile di ogni anno produrre una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ai controlli effettuati relativi alla fase operativa e dovrà essere trasmessa alla Provincia, alla Regione – Assessorato difesa dell'Ambiente e al Comune di Zerfaliu.
 - La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:
 - i. Quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - ii. Volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - iii. I dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;

iv. Il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito ed il CER.

20. Con frequenza mensile la società dovrà provvedere alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione;
21. Con frequenza trimestrale la società dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati in tabella 1 dell'All. 2 al D.Lgs. 36/03;
22. La società autorizzata dovrà provvedere secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'All. 2 al D. Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
23. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali pulverulenti ;
24. presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m. e i., un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
25. all'atto dell'esaurimento della volumetria, dovrà essere trasmessa idonea comunicazione alla Provincia ed all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, affinché vengano attivate le procedure di chiusura; per l'area in cui sono stati conferiti rifiuti contenenti amianto dovrà essere realizzata una copertura finale (conforme al D.Lgs. 36/03) e come dalla determinazione della RAS n. 1434/IV del 16.06.2004, sarà vincolata a qualsiasi utilizzo e dovrà essere opportunamente segnalata mediante picchetti e cartello recante la profondità del settore destinato ai RCA. L'ubicazione dell'area dovrà essere, inoltre, riportata su apposito elaborato grafico da trasmettere a questo servizio, alla RAS, Servizio tutela del territorio e agli Enti deputati ai controlli;
26. il gestore della discarica è tenuto ad ottemperare all'obbligo di cui all'art. 3 commi 24 e seguenti della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549.
27. Entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, la società dovrà trasmettere il Piano di Sorveglianza e Controllo delle matrici ambientali ai sensi del D.Lgs. 36/2003 punto 5 dell'Allegato 2.

Sottoscritto dal Dirigente

CASU LUCIANO

con firma digitale



SETTORE AMBIENTE E SUOLO
SERVIZIO RIFIUTI

Registro Generale: n. 3161 del 21 /07/2011

Registro di Settore: n. 371 del 21 /07/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rinnovo autorizzazione discarica per rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Ditta Gabriele Basciu - Località "Sa Matta Manna" Comune di Marrubiu

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 118 della Costituzione comma 1, che così recita "Le funzioni sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa".

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 concernente la "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. 'Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti'";

VISTA la L.R. 12 giugno 2006, n. 9, "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

VISTA la deliberazione di G.P. n. 19 del 25.01.2008 con la quale sono state assegnate le competenze ai settori ai sensi della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.

VISTA la deliberazione di G.P. n. 208 del 9 settembre 2008 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli EE.LL. - assegnazione di competenze ai settori - integrazione deliberazione n. 19 del 25.01.2008";

DATO ATTO che in virtù di quanto sopra esposto, la Provincia è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al D.Lgs. 152/06 Parte IV, che disciplina i procedimenti di autorizzazione relativi, alla costruzione e all'esercizio di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria;

VISTA l'autorizzazione concessa con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006 dall'Assessorato per la Difesa dell'ambiente R.A.S. alla Ditta Basciu Gabriele, per la gestione di una discarica per rifiuti da demolizione e annesso impianto di riciclaggio inerti, in località "Sa Matta Manna";

VISTE le Determinazione n. 647/II del 16 maggio 2006, Determinazione n. 935/II del 04 luglio 2006, Determinazione n. 51/II del 23 gennaio 2007, Determinazione n. 35870/1495 del 19 ottobre 2007 e Determinazione n. 43964/1975 del 13 dicembre 2007 che integrano e modificano l'autorizzazione di cui

sopra;

VISTA la nota, e relativi elaborati tecnici allegati, trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu, acquisita al ns. prot. n. 902 del 10 gennaio 2011, con la quale richiede il rinnovo dell'autorizzazione concessa dalla R.A.S. con Determinazione n. 489/II del 12 aprile 2006;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Gabriele Basciu acquisita con protocollo n. 11591 del 10 marzo 2011;

VISTA la relazione di sopralluogo, effettuato in data 21 marzo 2011, dai Funzionari del Servizio Rifiuti;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal competente ufficio di questo Settore;

VISTO il parere espresso dalla R.A.S. trasmesso con nota prot. n. 7536 del 05 marzo 2011 acquisito con protocollo n. 15266 del 06 aprile 2011;

CONSIDERATO che la Ditta Basciu Gabriele risulta iscritta alla Camera di Commercio di Oristano nell'Albo Imprese Artigiane con il n. 7847, C.F. BSCGRL60C227L122B ed il Responsabile Tecnico dell'impianto è il Sig. Basciu Gabriele;

VISTA la determinazione n. 166 del 13 aprile 2011 con la quale si rinnova l'autorizzazione alla gestione dell'impianto in oggetto;

VISTO che ai sensi dell'art. 6 della suddetta autorizzazione il provvedimento è decaduto poiché non è stata presentata entro i termini previsti dallo stesso articolo la cedola di pagamento degli oneri di istruttoria.

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 28547 12 luglio 2011 con la quale il proponente Sig. Gabriele Basciu richiede nuova istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

VISTO che alla domanda di cui sopra è allegata la ricevuta di versamento degli oneri di istruttoria (pari a 200,00 Euro) di cui all'art. 6 della determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 166 del 13 aprile 2011.

RITENUTO il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali o provinciali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 62 del 31 dicembre 2009 che assegna al Dott. Ing. Antonio Sanna la titolarità di tutte le funzioni che attengono al Settore Ambiente e Suolo.

RITENUTO per quanto sopra di poter disporre il rinnovo dell'autorizzazione dell'attività in argomento;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

ART. 1 - di rinnovare l'autorizzare alla Ditta Basciu Gabriele per la gestione di una discarica per rifiuti inerti da demolizione, operazione D1 così come definita nell'allegato B della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., e annesso impianto di recupero, operazione R5 così come definita nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in località "Sa Matta Manna" in Comune di Marrubiu ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci) dalla data di emanazione del presente provvedimento;

ART. 2 - la Ditta Basciu Gabriele è autorizzata a trattare nell'impianto di recupero per rifiuti inerti (operazioni R13 e R5 così come definite nell'allegato C della parte IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) i seguenti codici CER:

- a) 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- b) 170101 cemento;
- c) 170102 mattoni;
- d) 170103 mattonelle e ceramiche;
- e) 170107 miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;

- f) 170202 vetro;
- g) 170504 terre e rocce diverse da quelle da cui alla voce 170503;
- h) 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
- i) 200202 terra e rocce;
- j) 010409 scarti di sabbia e argilla;
- k) 101311 rifiuti di produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- l) 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- m) 170506 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505;
- n) 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;

ART. 3 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 deve intendersi valida per una capacità complessiva di smaltimento pari a, 29028 mc dei quali 10231 mc destinati alla copertura superficiale, ed è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta autorizzata dovrà provvedere ad avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, nell'ambito della rete di sorveglianza prevista nel piano di adeguamento approvato;
- 2) la discarica dovrà essere segnalata da appositi cartelli riportanti gli estremi dell'autorizzazione provinciale;
- 3) nella discarica potranno essere smaltite esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuto:
 - 170101 cemento;
 - 170102 mattoni;
 - 170103 mattonelle e ceramiche;
 - 170107 miscugli di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche;
 - 170202 vetro;
 - 170504 terre e rocce;
 - 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903;
 - 200202 terra e rocce;
 - 010409 scarti di sabbia e argilla;
- 4) i rifiuti dovranno essere abbancati e compattati secondo le modalità previste nel piano di adeguamento approvato;
- 5) è vietato il conferimento in discarica di rifiuti putrescibili di origine urbana;
- 6) la ditta autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe alla discarica e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;
- 7) durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- 8) il gestore dell'impianto come previsto dal d.lgs. 152/2006 s.m.i. dovrà comunicare alle Autorità competenti, con le modalità previste dal Ministero dell'Ambiente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto dell'attività;

- 9) il gestore ai sensi del d.lgs. 36/2003, dovrà, entro il 30 Aprile di ogni anno, produrre una relazione da trasmettere alla Provincia di Oristano, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, e al Comune di Marrubiu ; la relazione deve contenere i seguenti elementi:
- la quantità e la tipologia dei rifiuti smaltiti e il loro andamento stagionale;
 - il volume occupato e la capacità residua nominale della discarica;
 - i dati dei rilievi topografici dei rifiuti abbancati;
 - il nominativo del produttore del rifiuto, il quantitativo smaltito e il codice europeo del rifiuto stesso in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti,
 - i risultati del programma di sorveglianza, i controlli effettuati relativi alla fase operativa;
- 10) il gestore dovrà provvedere con frequenza mensile, alla verifica del livello piezometrico dei pozzi spia con idonea strumentazione; inoltre, con cadenza trimestrale, dovrà provvedere al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi-spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 al d.lgs. n.36/2003;
- 11) la ditta autorizzata dovrà provvedere, secondo le frequenze riportate nella tabella 2 dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/03 alle verifiche e ai rilevamenti sulla morfologia della discarica;
- 12) i controlli sulle matrici ambientali dovranno essere effettuati con le modalità e le frequenze riportate nel Piano di sorveglianza e controllo;
- 13) dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti così come previsto dall'allegato V, parte I Alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 14) all'atto dell'esaurimento della volumetria della discarica dovrà essere trasmessa idonea comunicazione e documentazione alla Provincia di Oristano, affinché vengano attivate le procedure di chiusura ai sensi del d.lgs. 36/2003;
- 15) la ditta autorizzata è tenuta a comunicare tempestivamente alla Provincia di Oristano ogni variazione del nominativo del tecnico responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
- 16) il gestore della discarica è tenuto a ottemperare all'obbligo di cui all'art.3, commi 24 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

ART.4 - L'autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui all'art. 2 è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:

- 1) le aree di deposito dei materiali recuperati, di deposito temporaneo e di messa in riserva dei rifiuti devono essere ben delimitate, separate e contraddistinte da adeguata cartellonistica;
- 2) i servizi ausiliari dell'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- 3) il gestore dell'impianto dovrà registrare le annotazioni di carico e scarico, le tipologie e le quantità dei rifiuti trattate e prodotte ai sensi dell'art. 188 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4) i rifiuti abbancati temporaneamente presso l'impianto di recupero ai fini della messa in riserva (R13), non possono superare la quantità massima di 1.000 mc;
- 5) il gestore dell'impianto è autorizzato alle emissioni in atmosfera in quanto con nota nostro prot n. 52313 del 17 ottobre 2006 ha aderito alle autorizzazioni in via generale ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.P.R. 25 luglio 1991 rilasciate dalla Regione Sardegna con determinazione del direttore del Servizio Antinquinamento Atmosferico e Acustico dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 1180/4 del 23 maggio 2002.

ART. 5 - La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità

dell'attività esercitata, nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.


ART. 6 - La ditta autorizzata è tenuta, inoltre, a prestare apposita garanzia finanziaria sull'impianto di recupero inerti, calcolata, ai sensi della D.G.R. n. 39/23 del 15 luglio 2008, in € 200.000,00 (duecentomila); la stessa dovrà essere prestata entro il termine di 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione ai termini dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., pena la decadenza del presente atto.

ART. 7 - La Provincia di Oristano e l'ARPAS svolgeranno il compito del controllo degli adempimenti derivanti dal rilascio della presente atto, sul riferimento normativo del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART. 8 - Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio della Provincia per 15 (quindici) giorni consecutivi e trasmesso alla R.A.S. - Servizio Gestione Rifiuti, ARPAS Dipartimento Provinciale di Oristano ed al Comune di Marrubiu.

Il Dirigente del Settore Ambiente

Ing. Antonio Sanna





PROVINCIA DI ORISTANO

PROVINTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1512 del 23/10/2017

Oggetto: RINNOVO AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 ALLA SOCIETA' C.E.S.P.O. S.R.L. DI SIMAXIS PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISCARICA DI RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE SITO IN TERRITORIO COMUNALE DI SIMAXIS, LOCALITÀ FEUREDDA

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 208, 209 e 211 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplinano l'autorizzazione alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

VISTA la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";

VISTA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano;

VISTA l'autorizzazione regionale n. 22343/771 del 29/06/2007, con cui la società **C.E.S.P.O. S.n.c.** è stata autorizzata alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'impianto di Discarica di rifiuti inerti da demolizione (operazioni D1 All. C al D.Lgs. 152/06, parte IV) sito in territorio

comunale di Simaxis, località "Feuredda";

VISTA la nota pervenuta con prot. n. 5228 del 30/03/2017 in cui la Società **C.E.S.P.O. S.r.l.** chiedeva, motivandola, la proroga della scadenza dell'autorizzazione;

VISTA la nota n. 7806 del 10/05/2017 in cui la Provincia di Oristano concedeva una deroga di mesi 6 per la presentazione dell'istanza di rinnovo;

CONSIDERATO che, con nota assunta al prot. n. 13101 del 28/07/2017, la **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha fatto istanza di rinnovo dell'autorizzazione sopracitata trasmettendo contestualmente la documentazione prescritta;

CONSIDERATO che:

- la società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha comunicato che il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Manis Francesco;

- l'elenco dei Codici CER del per i quali la Società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, in ottemperanza all'Art. 1 punto 6.1 lettera a) della D.G.R. n. 39/23 del 15.07.2008, non comporta la presentazione delle garanzie finanziarie;

VISTI gli esiti del sopralluogo svoltosi in data 21/09/2017,

CONSIDERATO che la società **C.E.S.P.O. S.r.l.** ha effettuato il pagamento degli oneri di istruttoria;

DATO ATTO che il richiedente unitamente all'istanza ha consegnato la marca da bollo N. 01132039324930, acquisita agli atti, da apporre sul provvedimento autorizzativo;

RITENUTO conseguentemente di poter rinnovare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTO che il Responsabile del Servizio Protezione Civile, rifiuti e difesa del suolo ha attestato la regolarità e la completezza dell'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 23/6 del 20/04/2016, con la quale, in attuazione dell'art. 24 della Legge Regionale n. 2 del 4/02/2016, è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano
- n. 69/13 del 23/12/2016, con la quale si è preso atto che, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 29 del 11/11/2016, gli Amministratori Straordinari delle Province di Sassari, Oristano, Sud Sardegna e Nuoro restano in carica fino all'insediamento dei Presidenti delle Province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado;

RICHIAMATO il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;

RITENUTO di far salve eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri

Enti;

PER QUANTO di competenza in osservanza delle leggi in materia di tutela dell'ambiente.

DETERMINA

ART. 1 È approvato, ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il rinnovo richiesto dalla SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. di SIMAXIS, dell'autorizzazione alla gestione della Discarica controllata per rifiuti inerti da demolizione sita in territorio comunale di Simaxis, località "Feuredda", identificato nel Catasto al foglio n. 7, mappali n. 231 (parte) e 231 (parte).

ART. 2 La SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. DI SIMAXIS è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla gestione dell'impianto di cui all'art. 1 e consistente in:

1. Discarica di rifiuti inerti da demolizione.

ART. 3 La SOCIETA' C.E.S.P.O. S.r.l. di Simaxis è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'esercizio delle operazioni di smaltimento (operazione di smaltimento D1 ai sensi dell'All. C al D.Lgs. 152/2006, parte IV) presso l'impianto di cui agli artt. 1 e 2, per un periodo di dieci anni dalla notifica del presente provvedimento.

ART. 4 Il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Francesco Manis.

ART. 5 L'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 3 è vincolata al rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 6 Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la società C.E.S.P.O. S.r.l. è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce variante allo strumento urbanistico.

ART. 8 Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato agli uffici del Settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

ART. 9 La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nel qual caso la Provincia di Oristano adotterà i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 10 È fatto obbligo alla società C.E.S.P.O. S.r.l. di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni che si rendessero necessari per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti.

ART. 11 Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia.

ART. 12 L'amministrazione provinciale e l'ARPAS, tramite il Dipartimento provinciale, competenti per territorio, dovranno procedere al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni

richiamate nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART. 13 L'istanza di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno centottanta giorni prima della scadenza.

ART. 14 La presente determinazione sarà inviata agli enti territoriali competenti al fine del controllo degli adempimenti derivanti dal suo rilascio.

ART. 15 La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 17bis dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA) in merito alla gestione delle informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti siglato in data 27 luglio 2011.

ART. 16 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che il richiedente ha assolto all'imposta di bollo mediante consegna di marca da Bollo N. 01132039324930 che, annullata con timbro ad inchiostro viene conservata agli atti dell'ufficio.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

- Allegato A: Planimetria discarica
- Allegato B: Quadro prescrittivo (include elenco codici CER).

Oristano li, 23/10/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale



PROVINCIA DI NUORO

Direzione Generale - Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE N. 634 DEL 5 MARZO 2010

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Tib Ecologica s.r.l. per l'impianto di condizionamento fanghi e la discarica per rifiuti non pericolosi di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in località "Coronas Bentosas" nel Comune di Bolotana. Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005.**

IL DIRIGENTE

- VISTA la Direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare l'art. 36 che modifica il D. Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- VISTA la legge 19 dicembre 2007, n. 243 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 30 ottobre 2007, recante differimento di termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie";
- VISTA la legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 32 bis, che modifica la Legge 243/2007;
- VISTO il Decreto interministeriale del 24 aprile 2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti ;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 relativo a "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);

VISTA	la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 relativa a “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS)”;
VISTA	la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, relativa al “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
VISTE	le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 43/15 del 11.10.2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale-n. 39/23 del 15 Luglio 2008 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria;
VISTA	la convenzione stipulata in data 9 maggio 2007 fra le otto Province sarde, l’Arpas e la Regione Sardegna concernente l’affidamento all’ARPAS dell’incarico per la redazione dei documenti tecnici istruttori relativi alle istanze di autorizzazione integrata ambientale;
VISTO	il calendario per la presentazione delle domanda di AIA di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1646 del 13 novembre 2007;
VISTA	la domanda di AIA, pervenuta a questa Provincia in data 03/07/2007 - prot. n. 18531 del 12/07/2007, presentata dall’impresa F. Cancellu s.r.l. (sede legale a Nuoro in Via Convento, 35) in qualità di gestore dell’impianto di condizionamento fanghi e della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato in località “Coronas Bentosas” nel Comune di Bolotana, Codice IPPC 5.3 – 5.4 dell’Allegato I del D. Lgs 5972005;
VISTA	la nota di questa Provincia prot. n. 20840 del 8/08/07 che comunica l’avvio del procedimento e i nominativi del gruppo istruttore dell’ARPAS;
PRESO ATTO	che la società F. Cancellu s.r.l. ha provveduto in data 21 agosto 2007 alla pubblicazione sul quotidiano L’Unione Sarda dell’avviso al pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla domanda di AIA di cui al punto precedente, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali;
PRESO ATTO	che entro il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 5, comma 8, del D. Lgs 59/2005, non sono pervenute osservazioni dei soggetti interessati, in base a quanto previsto dal richiamato p.to 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;
VISTA	la documentazione integrativa presentata in data 31/03/08 (prot. gen. n. 8941 del 2/04/08), 25/07/08 (prot. gen. n. 19386 del 4/08/08), 12/08/09 (prot. gen. n. 22035 del 20/08/09);
PRESO ATTO	del documento istruttorio redatto dall’Arpas in data 08/05/09 prot. n. 19485 e acquisito agli atti di questa Provincia con prot. gen. n. 13853 del 22/05/09;
DATO ATTO	che con nota del 12/10/09, acquisita al prot. gen. n. 26433 del 15/10/09 la società F. Cancellu s.r.l. ha comunicato la variazione della titolarità nella gestione dell’impianto in seguito ad affitto di ramo d’azienda alla società Tib Ecologica s.r.l., con sede a Cagliari in Via San Benedetto, 57;
VISTA	la nota di pari contenuto della società Tib Ecologica del 15/10/09, acquisita al prot. gen. n. 27307 del 23/10/09;
TENUTO CONTO	che in data 20/10/09 si è tenuta la conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del D.Lgs 59/2005, i cui contenuti sono stati riportati in apposito verbale redatto in forma integrale, corrispondente alla trascrizione dattilografica della registrazione magnetica della seduta, e in un verbale sintetico, sottoscritto dai partecipanti, conservato agli atti del procedimento;
RILEVATO	che il Sindaco del Comune di Bolotana non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;

- VISTE la nota dell'ARPAS, prot. n. 35358 del 29/10/09 – pervenuta il 5/11/09 e acquisita al prot. gen. n. 28863 del 9/11/2009 – contenente integrazioni al documento istruttorio del 08/05/09 prot. n. 19485;
- VISTA la documentazione integrativa presentata in data 9/12/09 (prot. gen. n. 33270 del 29/12/2009) contenente il Piano di Monitoraggio e Controllo integrato con le osservazioni dell'ARPAS e in data 14/12/2009 prot. gen. 105 del 05/01/2010 relativa alla presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001:2004;
- VISTA la determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro n. 3017 del 10/11/2009 relativa alla variazione della titolarità nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto da F. Cancellu s.r.l. a Tib Ecologica s.r.l. dando atto che la variazione della titolarità decorre dal 01/10/2009, data di presentazione del DUAAP;
- PRESO ATTO che il responsabile tecnico della discarica è il signor Umberto Cancellu, nato a Nuoro il 03/03/1970, C.F. CNMRT70C30F979M;
- VISTI inoltre i seguenti provvedimenti:

Estremi atto amministrativo	Rilasciata	data	Oggetto
Provvedimento del C.G.A.D.A N. 2039/92	R.A.S.	02/12/93	Approvazione progetto discarica e impianto condizionamento fanghi
Determinazione N. 1580/II	R.A.S.	12/07/01	Autorizzazione costruzione impianto condizionamento fanghi e esercizio e autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Determinazione N. 824/IV	R.A.S.	28/04/03	Autorizzazione esercizio discarica rifiuti non pericolosi (tranne amianto) per mc 200.000 e impianto condizionamento 36.000 t/anno
Determinazione N. 1664 /IV	R.A.S.	02/07/03	Modifica art 1 e 8 della Determinazione RAS 824/IV: modifica volume autorizzato mc 95.000 nelle vasche 2 e 3
Determinazione N. 2662 /IV	R.A.S.	24/11/03	Modifica della Determinazione RAS 1664 /IV: modifica volume autorizzato 45.500 nella vasca 3 e approvazione piano adeguamento al D. Lgs 36/03
Delibera GR N.4/11	R.A.S.	10/02/05	Conferma bacino utenza entro i 50 Km
Determinazione N. 711/IV	R.A.S.	22/04/05	Rinnovo della Determinazione RAS 824/IV per 3 anni
Determinazione RAS 1435	R.A.S.	01/08/05	Diffida RAS richiesta messa in funzione centralina meteo, rilevamento morfologia discarica, analisi percolato
Determinazione RAS 1/I	R.A.S.	08/01/07	Diffida RAS richiesta corretta coltivazione nella zona amianto, riavvio allontanamento percolato
Delibera GR N.34/23	R.A.S.	19/06/08	Parere positivo per ampliamento bacino utenza a tutto il territorio regionale
Determinazione RAS N.16465-535	R.A.S.	24/06/08	Modifica punto 2 art 4 della Determinazione RAS 824/IV: ampliamento bacino utenza a tutto il territorio regionale
Determinazione Provincia Nuoro - Settore Ambiente N.2061	Provincia	25/07/08	Integrazione Determinazione RAS 824/IV coi codici CER 190801 e 190805
Diffida Provincia - Settore Ambiente Nuoro prot. 24547	Provincia	08/10/08	Inosservanza art. 4 p. 3 della Determinazione RAS 824/IV
Nota prot. N. 29274	R.A.S.	17/11/08	riscontro alla Sospensione diffida della Prov. Nuoro prot. 26325: interpretazione
Determinazione Provincia di Nuoro - Settore Ambiente N. 768	Provincia	26/03/09	Diffida esercizio discarica senza rispetto prescrizioni e revoca diffida prot. 24547 del 08/10/08
Nota Provincia - Settore Ambiente prot. int. N. 72/amb	Provincia	16/10/09	Comunicazioni sulla diffida

- TENUTO CONTO della richiesta del gestore relativa alla rateizzazione del saldo della tariffa per oneri di istruttoria, ai sensi del Decreto Ministeriale 24/04/09, per un importo complessivo paria € 10.000,00, il pagamento dovrà avvenire in 4 rate trimestrali anticipate da pagarsi entro un anno dal rilascio del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 12, del D. lgs. 59/05 e dell'art. 22, comma 4, della L.R. 4/2006 alla Società Tib Ecologica s.r.l. con sede legale in Cagliari, per l'esercizio dell'attività IPPC di cui ai p.ti 5.3 e 5.4 dell'Allegato I del D. Lgs 59/2005: "Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (p.to 5.3 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)"; e "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (punto 5.4 dell'All. I al D.Lgs. 59/05)" - di proprietà dell'impresa F. Cancellu s.r.l. - ubicati in loc. Coronas Bentosas nel Comune di Bolotana.

2. Il gestore è tenuto all'osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2005 e alle Linee Guida regionali in materia di AIA.

3. Ai sensi dell'Art. 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 59/2005, il complesso IPPC è così articolato:

a) **la discarica per rifiuti non pericolosi**: impianto esistente in quanto il progetto generale è stato approvato, anche sotto il profilo della compatibilità ambientale, con provvedimento del C.G.A.D.A. n°2039/92 del 1993;

b) **impianto di condizionamento fanghi** a servizio della discarica: impianto esistente poiché ha ottenuto il giudizio positivo con il medesimo provvedimento C.G.A.D.A. n°2039/92 del 1993.

4. L'AIA del complesso IPPC è così articolata:

a) Si autorizza l'adeguamento al D.Lgs. 59/2005 e l'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi vasca 3 (volumetria complessiva 45.500 mc);

b) Si autorizza l'adeguamento al D.Lgs. 59/2005 e l'esercizio dell'impianto di condizionamento fanghi (inertizzazione) per una capacità di 36.700 t/a;

5. Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del D. Lgs 59/05 sostituisce le seguenti autorizzazioni, pareri, visti, nulla osta in materia ambientale:

a) **esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti** – codici D1 e D9 dell'Allegato 18 alla parte IV D. Lgs 152/2006 ;

b) **emissioni in atmosfera.**

6. Quadro riassuntivo delle prescrizioni.

Il gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nel sotto indicato quadro riassuntivo delle prescrizioni di cui ai successivi p.ti da I a XI, riportate nell'ambito delle sotto indicate tematiche:

- I. Rifiuti
- II. Aria
- III. Acqua
- IV. Rumore
- V. Suolo
- VI. Gestione emergenze e prevenzione incidenti
- VII. Sistema di gestione ambientale
- VIII. Comunicazione e consapevolezza pubblica
- IX. Limitazione delle infestazioni
- X. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività
- XI. Piano di Monitoraggio e Controllo

7. Piano di Monitoraggio e controllo

Il gestore dovrà rispettare quanto prescritto nel Piano di monitoraggio e controllo, allegato n. 3 al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale. In particolare, il gestore dovrà rispettare le modalità e la

frequenza nell'effettuazione degli autocontrolli ivi riportati, nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs 59/05.

Nel Piano di monitoraggio e controllo viene indicata, altresì, la tempestiva dei controlli programmati da parte dell'ARPAS, per i quali il gestore dovrà versare i relativi oneri, nelle modalità di cui al successivo p.to 12.

8. Durata dell'AIA:

La presente autorizzazione ha durata di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs 59/05, si prescrive che la domanda di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

9. Riesame - rinnovo dell'AIA

Il presente provvedimento di AIA è soggetto alla procedura del riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del D. Lgs n. 59/2005 ovvero quando dovessero subentrare nuove disposizioni regionali in materia;

Al fine del rinnovo dell'AIA, il gestore è tenuto ad inviare alla Provincia, almeno sei mesi prima della scadenza, apposita istanza di rinnovo secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 1 del D. Lgs n. 59/05. In merito alla predetta istanza, che dovrà essere corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto, la Provincia si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dal comma 10 del medesimo articolo 5. Copia dell'istanza e della relazione dovranno essere trasmesse, contestualmente, alla Regione, al Comune di Bolotana e all'ARPAS. Fino alla pronuncia della Provincia, il gestore dovrà proseguire la propria attività nel rispetto delle condizioni dell'AIA già rilasciata. Laddove l'istanza non venisse presentata entro i termini suddetti, l'AIA cesserà la sua validità allo scadere del quinquennio.

10. Modifica dell'impianto o variazione del gestore

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 59/05.

Copia della predetta documentazione dovrà essere altresì trasmessa dal titolare all'ARPAS al Comune di Bolotana e alla Regione.

11. Obbligo di comunicazione

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia e al Comune di Bolotana i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel Piano di monitoraggio e controllo e secondo modalità e frequenze stabilite nella presente autorizzazione.

Il gestore è altresì tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, e alla RAS – Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, e all'ARPAS entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs 59/05 e dall'art. 5 del Regolamento CE 166/2006, nonché la relazione annuale di cui al D.Lgs. n. 36/2003.

12. Oneri controllo

Il gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 aprile 2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere versata secondo le indicazioni dell'ARPAS e allegata alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs 59/05. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, e riportati nel Piano di monitoraggio, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

13. Fideiussione

Il gestore è tenuto a volturare alla Provincia di Nuoro, quale nuovo Ente Beneficiario, le garanzie finanziarie relative alla gestione operativa e alla gestione post- operativa della discarica, nonché le relative appendici, già presentate alla R.A.S.; tali polizze dovranno essere adeguate nei termini di validità, riportando come data di scadenza il termine di 5+2 anni dalla data del presente provvedimento.

Inoltre dovrà essere prestata a favore della Provincia di Nuoro apposita e idonea garanzia finanziaria relativamente all'impianto di trattamento rifiuti speciali, calcolata conformemente all'allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15/07/08. Nelle more della presentazione e accettazione di tale garanzia, il medesimo impianto dovrà rimanere totalmente inattivo.

Le suddette garanzie finanziarie devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento. In ogni caso l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle stesse.

14. Altri obblighi

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs 59/05, deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs 59/05, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, è tenuto ad informare tempestivamente questa Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli delle emissioni relative all'impianto.

Copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

Dovranno essere tenuti in impianto a disposizione degli organi di controllo i seguenti documenti:

- Piano di monitoraggio e controllo;
- il Piano di ripristino ambientale della discarica;
- il registro di carico e scarico dei rifiuti e formulario di identificazione;
- il diario giornaliero di funzionamento dell'impianto;
- il programma di comunicazione periodico.

15. L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nell'AIA è esercitata dall'ARPAS ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/2005 e del punto 10.2 delle Linee Guida Regionali (DGR n°43/15 del 11/10/2006).

In particolare, l'ARPAS accerta, con oneri a carico del gestore:

- a. il rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'AIA;
- b. la regolarità dei controlli in capo al gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c. che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione agli Enti interessati e in particolare che abbia informato la Provincia regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni di cui al precedente punto, sono comunicati alla Provincia indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio, che abbia acquisito informazioni in materia ambientale, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, è tenuto a comunicare anche alla Provincia le suddette informazioni, ivi comprese le notizie di reato.

La Provincia di Nuoro può disporre, ferme restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPAS, ispezioni straordinarie sull'impianto ai sensi del comma 4, dell'art. 11, del D. Lgs. 59/2005;

La Provincia, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune di Bolotana ai fini dell'assunzione di eventuali misure ai sensi dell'art. 217 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265.

16. Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata e, in particolare, caso di:

- omissione della comunicazioni di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs 59/2005;
- mancata trasmissione dei dati ambientali;
- mancato pagamento della tariffe sui controlli;

si procederà ai sensi di quanto stabilito dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs 59/2005 e, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, per un tempo determinato, qualora si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'AIA e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;

Nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D. Lgs 59/2005.

17. Allegati

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- I "Elenco dei rifiuti da avviare all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi"
- II "Elenco dei rifiuti da avviare al trattamento"
- III "Piano di Monitoraggio e Controllo"
- IV "Quadro informativo"

18. Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.

19.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono fatte salve tutte le altre autorizzazioni, visti, nulla osta o pareri comunque denominati previsti dalle disposizioni di legge non espressamente indicati nel presente provvedimento e la cui acquisizione è a carico del gestore.

20.

Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D. Lgs 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia, nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale.

21.

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso al gestore, al proprietario dell'impianto, al Comune di Bolotana, alla ASL N. 3, all'ARPAS, alla RAS – Assessorato all'Ambiente – al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale della Sardegna Centrale.

Il Dirigente
F.to Arch. Paolo Maylander

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

I. RIFIUTI

I.1 AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI

DISCARICA

- a) In discarica potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti i cui tipi e codici CER sono riportati nell'Allegato 1 al presente provvedimento.
- b) Potranno essere avviati agli impianti succitati esclusivamente i rifiuti provenienti dall'intero territorio regionale.
- c) L'accettazione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, dal D. M. 3 agosto 2005 e da quanto previsto dalla Pianificazione Regionale. In nessun caso sono ammessi rifiuti di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 36/2003. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia e ad ARPAS entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- d) Ai sensi degli artt. 6, come modificato dall'art. 6 della L. n. 13/09, e 7 del D. Lgs. 36/2003 e dall'art. 15 del D. L. n. 135/2009, non potranno essere smaltiti in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010, ed i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento.
- e) Le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica devono essere effettuate ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/03.
- f) E' severamente vietato lo smaltimento presso l'impianto in argomento dei rifiuti speciali pericolosi con la sola eccezione del rifiuto contrassegnato dal codice CER 170605*.
- g) Nello smaltimento dei rifiuti contrassegnati dal codice CER 170605* dovranno essere seguite le prescrizioni indicate all'art. 6, comma 6, lett. c) .del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03 agosto 2005.
- h) Non possono essere smaltiti rifiuti aventi una concentrazione di sostanza secca inferiore al 25%. Pertanto, i fanghi conferiti in impianto e caratterizzati da una percentuale di sostanza secca inferiore al 25% dovranno essere trattati nell'impianto di condizionamento prima del deposito in discarica.
- i) Ai fini dell'ammissione dei rifiuti il gestore deve procedere alle verifiche di conformità (cosiddette omologhe). L'accettazione dei rifiuti in discarica deve avvenire secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005. In particolare i rifiuti sottoposti a test di cessione devono presentare un eluato conforme ai limiti riportati nella tabella 5 del DM 03 agosto 2005. Devono inoltre essere rispettati anche i limiti previsti dalla suddetta tabella per i solventi organici, distinguendo tra queste anche le sostanze aromatiche BTEX.
- j) L'accettazione all'impianto di discarica dovrà essere condizionata all'effettuazione preventiva per ogni partita di rifiuto speciale di opportune analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato in una stanza appositamente approntata presso l'impianto, per un periodo non inferiore a un anno un campione significativo del rifiuto smaltito; parimenti dovrà essere conservato per anni 2(due) il certificato di accettazione e l'omologazione del rifiuto. Il gestore dovrà assicurare, al momento del conferimento dei rifiuti (anche tramite convenzioni con altre società) la presenza di personale professionalmente abilitato, al fine di effettuare il campionamento sui rifiuti per la successiva immediata caratterizzazione; l'analisi chimica sul tal quale dovrà prevedere i seguenti parametri: peso specifico, residuo a C 105°, residuo a C 600°, Cr IV, As, Be, Cd, Cu solubile, Cu Totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Ta, Va, Co, Ni, Zn, Sn ed eventualmente una cernita dei seguenti parametri Ph (su sospensione al 10% in acqua), cianuri liberi, fenoli totali oli minerali, azoto ammoniacale, solventi organici aromatici, solventi organici clorurati, solventi organici azotati, solventi organici alifatici, IPA, PCB, PCD. Sull'eluato in acido acetico 0.5 M saranno determinati i seguenti parametri Cr IV, As, Be, Cd, Cu solubile, Cu Totale, Hg, Pb, Sb, Se, Te, Ta, Va, Co, Ni, Zn. Sn.
- k) I rifiuti contenenti amianto devono pervenire alla discarica assemblati in pacchi collocati su pallets, imballati con film plastico resistente e contrassegnati con una simbologia specifica previste dalle norme ADR sul trasporto di sostanze pericolose.

IMPIANTO INERTIZZAZIONE

- a) Nell'impianto in questione potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti i cui tipi e codici sono riportati nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento.
- b) E' fatto divieto di trattamento nell'impianto in argomento di rifiuti speciali pericolosi.

I.II GESTIONE DISCARICA

- a) La discarica deve essere gestita in conformità a quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs. 36/03, e conformemente al D.Lgs. 152/06.
- b) La messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo le modalità ed i criteri previsti dal punto 2.10 dell'Allegato I del D.lgs. 36/03. Qualora il gestore dell'impianto non provveda a collocare a definitiva dimora i rifiuti in ingresso entro due ore successive allo scarico degli stessi per ragioni connesse a criteri di gestione, i rifiuti dovranno essere confinati al riparo dagli agenti atmosferici e la giacenza dei rifiuti non potrà prolungarsi oltre il giorno lavorativo successivo alla data di conferimento.
- c) il conferimento dei rifiuti alla rinfusa, all'impianto di discarica, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili: lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente chiuso, o telonato con centinatura. Resta inteso che qualora i rifiuti dovessero essere conferiti in colli, lo scarico dovrà avvenire con mezzi adeguati;
- d) durante la conduzione dell'impianto di discarica andranno costantemente allontanate le acque meteoriche;
- e) i pozzetti spia per il controllo della tenuta della guaina impermeabilizzante dovranno essere tenuti costantemente chiusi e dovrà procedersi ad ispezioni settimanali con registrazione dei risultati della verifica;
- f) all'interno dell'impianto di discarica dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
 - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
 - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
 - alla verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato;
 - alla verifica della pulizia della zona dopo la discarica del mezzo;
 - al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico;
- g) l'accesso all'impianto di discarica è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
- h) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e inquinanti aeriformi nell'impianto e nelle zone immediatamente limitrofe, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento; l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita;
- i) durante le fasi della lavorazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro;
- j) Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica;
- k) I servizi ausiliari all'impianto di smaltimento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
- l) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi;
- c) Il settore della discarica destinato allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto (CER 170605*) deve essere segnalato con apposita cartellonistica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti e dovranno inoltre essere seguite le modalità e i criteri di deposito riportati nell'allegato 2 del DM Ambiente del 03 Agosto 2005. In particolare:

- lo scarico dai mezzi di trasporto deve essere effettuato con mezzi meccanici di sollevamento tali da non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti e da evitare la frantumazione dei materiali;
- le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee, spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
- il gestore deve prevedere una procedura da applicare in caso di rottura degli imballaggi del materiale contenente amianto, quale ad esempio il riconfezionamento dell'imballaggio con termoretraibile o l'inserimento in big-bags;
- nella discarica non devono essere svolte attività, quali perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre;
- deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno dell'area.

I.III – A) STATO DI COLTIVAZIONE

La coltivazione della discarica deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato I, p.to. 2.10 del D.Lgs. 36/03. In particolare:

a) Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da:

- garantire la stabilità della massa di rifiuti;
- evitare pendenze superiori al 30%;
- avere elevata compattazione e pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

b) I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti; deve essere effettuata una copertura giornaliera con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

c) Nulla osta all'utilizzo di rifiuti fangosi per la copertura giornaliera dei rifiuti depositati, in luogo dei materiali inerti finora utilizzati. Dovendo la copertura provvedere ad evitare dispersione di polveri o emanazioni moleste e nocive, i fanghi da utilizzare per la copertura giornaliera devono essere non polverulenti, non odorigeni e opportunamente stabilizzati e inertizzati all'interno dell'impianto presente a bocca di discarica.

d) Si potranno eventualmente utilizzare, per proteggere le pareti della discarica, solo pneumatici per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm (ove tecnicamente possibile).

I.III – B) SISTEMA DI COPERTURA

a). La copertura della discarica deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'allegato I, p.to 2.4.3 del D.Lgs. 36/03. In particolare, la copertura finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- minimizzazione dei fenomeni di erosione;
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

b) Il programma per la realizzazione della copertura finale deve cadenzare la posa di una copertura più semplice di tipo provvisorio ed il controllo dei relativi assestamenti e la realizzazione della copertura definitiva, specificando il limite degli assestamenti, raggiunto il quale si procederà alla messa in opera di quest'ultima. L'assestamento potrà considerarsi concluso quando l'abbassamento percentuale dell'ultimo anno risulta <5% dell'abbassamento totale, verificatosi a partire dall'ultimo conferimento di rifiuti.

c) Il gestore dovrà provvedere con cadenza semestrale alle verifiche e rilevamenti sulla morfologia della discarica come riportato nella tabella 2 dell'allegato 2 del D. Lgs n. 36/03;

I.IV. GESTIONE IMPIANTO INERTIZZAZIONE

- a) Il gestore dovrà effettuare la caratterizzazione del fango in ingresso, presso un laboratorio chimico abilitato, seguendo le norme UNICHIM, quando esiste, oppure va descritta la metodica utilizzata;
- b) deve essere definito un range accettabile delle caratteristiche del rifiuto che può essere effettivamente trattato dal processo, tale da assicurare un prodotto finale che risponda a determinati requisiti;
- c) occorre restringere l'applicabilità ai rifiuti non contenenti composti organici volatili o odorigeni;
- d) si deve prevedere un sistema di abbattimento centrale verso cui convogliare il flusso di aria, dimensionato tenendo conto dei valori di picco della portata d'aria che si verificano in condizioni di carico e scarico;
- e) è necessario tenere un regolare programma di manutenzione e ispezione sul posto.
- f) nelle operazioni di trattamento dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
- g) durante le operazioni di scarico dei residui trattati, dovranno essere adottate tutte le precauzioni indispensabili, atte ad evitare la dispersione degli stessi;
- h) durante il funzionamento delle attrezzature destinate al trattamento dei rifiuti dovranno essere rispettate le condizioni operative di marcia riportate nelle specifiche tecniche dei macchinari;

I. V. RIFIUTI PRODOTTI

La gestione del percolato della discarica deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato I, p.to 2.3 del D.Lgs. 36/03. In particolare:

- a) Il sistema di raccolta delle acque di percolazione deve essere gestito in modo tale da minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
- b) Il sistema di pompaggio deve essere progettato in modo che le pompe entrino in funzione non appena vi sia un battente idraulico tecnicamente pompabile in corrispondenza dei pozzi di estrazione, così da minimizzare, come prescritto dal D.Lgs 36/2003, il livello del percolato; il diametro del pozzo deve essere tale da consentire il prelievo delle pompe di aspirazione per effettuare la manutenzione. Il sistema di estrazione deve rimanere efficiente anche nella fase post-operativa.
- c) È vietato il ricircolo del percolato, il quale dovrà essere costantemente allontanato dal corpo dell'impianto di discarica ed avviato a depurazione in idoneo impianto.
- d) Il gestore è tenuto a fornire le informazioni relative alla gestione dei fanghi prodotti dalla fossa imhoff.
- e) dovranno essere effettuati campionamenti e analisi della qualità del percolato, prendendo in esame con cadenza almeno mensile i seguenti parametri:
 - pH, temperatura, conducibilità, ammoniaca, COD, BOD cloruri; e con cadenza almeno bimestrale, in aggiunta ai succitati, i seguenti parametri:
 - torpidità, solidi sospesi, alcalinità, nitrati, nitriti, solfati, fosforo totale, Al, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Cr III, Cr IV, Ni, As, Mn, Va, Co, Ni, Zn, Se, Te, Ta fenoli, solventi clorurati, solventi aromatici e idrocarburi policiclici aromatici. Ogni 12 mesi il percolato dovrà essere sottoposto ad una misura del livello di radioattività. I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo; comma 9 det. 824/03

I. VI. STOCCAGGIO RIFIUTI

- a) Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti.

b) La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:

- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
- evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
- evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
- produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
- rispettare le norme igienico - sanitarie;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.

c) Devono essere attivate procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate. I difetti devono essere riparati con la massima tempestività. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, dei pozzetti o delle pavimentazioni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

d) Con particolare riferimento al percolato, il deposito temporaneo dei rifiuti, qualora previsto deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

II. ARIA

II.1. EMISSIONI CONVOGLIATE

a) sono autorizzate le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di trattamento fanghi:

E1: effluente gassoso proveniente dall'impianto di trattamento fanghi;

E2: sfiato proveniente dai silos contenente ossido di calcio;

E3: sfiato proveniente dai silos contenente bentonite;

b) Ciascuno dei tre punti di emissione presenti nell'impianto di condizionamento fanghi, deve essere dotato di un punto di prelievo per il campionamento, che dovrà essere reso accessibile agli organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di legge in materia di sicurezza.

c) Secondo quanto riportato sul BREF relativo agli impianti di trattamento dei rifiuti, il livello delle emissioni di polveri associato all'uso delle BAT deve essere inferiore ai 20 mg/Nm³.

d) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

Denominazione	Provenienza	Inquinante	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)
E1	Scrubber	Polveri totali	20
		COT	350
E2	Silos CaO	Polveri totali	20
E3	Silos bentonite	Polveri totali	20

e) Tali parametri andranno determinati contestualmente alla Portata e alla temperatura.

f) Dovranno essere effettuate con cadenza semestrale le analisi delle emissioni del punto E1, con cadenza annuale quelle dei punti E2 e E3.

- h) Eventuali anomalie di funzionamento e interruzioni di esercizio degli impianti di abbattimento dovranno comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- i) Gli impianti di abbattimento installati nello stabilimento, dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.

II.II EMISSIONI DIFFUSE

a) Per il contenimento delle emissioni diffuse, generate dalla movimentazione degli automezzi impiegati in discarica e di quelli in ingresso deputati al conferimento rifiuti, devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali. In particolare per gestire questo aspetto devono essere previste una serie di precauzioni atte ad evitare eventuali dispersioni di polveri: fra queste la bagnatura dei rifiuti, l'innaffiatura delle zone di transito e di manovra degli autocarri, l'istruzione degli operatori per l'adozione di metodi di scarico lento e controllato, l'arresto dei conferimenti in caso di vento forte, in particolare dovranno essere minimizzati i tempi di caricamento e l'area di scarico dovrà essere tenuta sempre pulita.

b) Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito del materiale contenente amianto (CER 170505*) deve essere coperta con materiale appropriato, avente consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire. La copertura deve essere realizzata quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore in modo tale da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.

c) Il gestore dell'impianto deve provvedere all'analisi del particolato aerodisperso contenente amianto, secondo quanto riportato nel punto 5.5 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 con frequenza semestrale, in almeno tre postazioni di misura, di cui uno in prossimità della zona di scarico.

d) I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri devono essere al più presto ricoperti con strati di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

e) Il gestore dovrà provvedere al controllo della qualità dell'aria mediante rilevazioni di tipo chimica e fisica:

- rilevazione chimica: deve essere effettuata con scadenza mensile: i punti di monitoraggio dovranno essere divisi in interni ed esterni e precisamente tre punti esterni al perimetro del catino controllato a 12° sul piano campagna. All'interno i punti saranno cinque, di cui tre base pareti, uno al pozzo del percolato e l'ultimo al piano di posa dei rifiuti. I tempi di prelievo dovranno essere di 60 minuti per i punti interni e di 48 ore per quelli esterni. Le determinazioni analitiche dovranno essere le seguenti: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, NH₃ composti organici solforati, idrocarburi non metanici, polveri totali;
- rilevazione fisica: deve essere effettuata con centralina fissa meteorologica, con elaborazione registrata oraria e giornaliera. I parametri da monitorare saranno: temperatura, umidità, pressione atmosferica, piovosità, velocità e direzione del vento.

f) Per quanto concerne l'impatto provocato dalle emissioni diffuse all'esterno della discarica, al fine di individuare dei valori soglia di riferimento, al solo scopo di salvaguardare la salute umana, si propongono i seguenti valori:

Inquinante	Valori soglia di riferimento	Note
H ₂ S	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
NH ₃	5 ppm	Soglia olfattiva
Mercaptani	0,1 ppm	Limite rilevabilità strumentale
Polveri	100 µg/Nmc	

g) Le analisi sulla qualità dell'aria dovranno fare riferimento alle soglie individuate nella tabella sopra riportata.

h) Il proponente dovrà provvedere ad effettuare idonee analisi per verificare l'eventuale presenza di biogas.

III. ACQUA

III. I ACQUE METEORICHE

- a) Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale di pertinenza dell'impianto e a coronamento del modulo in esercizio vengono raccolte con un sistema di canalizzazione e scaricate sul Rio S'Ispinarba attraverso due differenti punti di scarico. Per tali acque deve essere previsto un adeguato sistema di raccolta ed allontanamento, con pozzetti di raccolta muniti di separatori per oli e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.
- b) Dovrà inoltre prevedersi il monitoraggio e la idonea gestione delle acque raccolte qualora non venisse riscontrata la compatibilità con i limiti normativi per lo scarico riportati nell'allegato 4 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06.
- c) Le canalizzazioni utilizzate per la captazione e l'allontanamento delle acque meteoriche devono essere dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

III. II ACQUE SOTTERRANEE

a) L'impianto è dotato di 4 pozzi spia, realizzati a monte e a valle della discarica, per il monitoraggio delle acque sotterranee, per i quali valgono le seguenti prescrizioni:

- con frequenza mensile dovrà provvedersi alla verifica del livello piezometrico con idonea strumentazione, inoltre con cadenza trimestrale dovrà provvedersi al controllo della qualità dell'acqua di falda attraverso appositi campionamenti effettuati nei pozzi spia, prendendo in esame i parametri riportati nella tabella 1 dell'allegato 2 del D. Lgs n° 36/03;
- I pozzetti di prelievo dei campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
- il prelievo ai pozzi andrà effettuato dopo lo spurgo dei medesimi per un periodo di tempo tale da svuotare almeno da 3 a 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro;
- l'acqua estratta da tutti i pozzi durante le operazioni di spurgo dei medesimi andrà raccolta e caratterizzata al fine di valutarne il rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima del suo eventuale scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale. Nel caso in cui l'analisi dell'acqua da scaricare rilevasse il superamento dei limiti, la campagna di prelievo in atto andrà interrotta e le acque accumulate dovranno essere gestite come rifiuto liquido.

b) viste le risultanze delle analisi effettuate sui prelievi dai pozzi piezometrici esistenti, al fine di una certa individuazione sulla presenza e sulla provenienza di eventuali inquinanti, il gestore dovrà predisporre una nuova rete di pozzi di controllo di quota inferiore a quella di fondo delle vasche, fino al raggiungimento del primo livello idrico presente al di sotto della discarica; i pozzi di prelievo dovranno essere dislocati sul perimetro della discarica in numero adeguato alla definizione dell'eventuale andamento della falda, il tutto comunque realizzato ai sensi della normativa vigente. Il gestore dovrà presentare entro 6 mesi dal rilascio della presente AIA il progetto esecutivo per la realizzazione della rete di pozzi piezometrici di monitoraggio con l'esatta definizione della posizione e della profondità..

c) I pozzi piezometrici devono essere realizzati in PVC.

IV. RUMORE

a) Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previo invio della comunicazione alla Provincia, dovrà essere redatta una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzate le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune di Bolotana ed ARPAS, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, se pertinenti.

b) Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno della valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Provincia, al Comune di Bolotana e ad ARPAS.

V. SUOLO

- a) Il gestore deve garantire una corretta gestione dei serbatoi fuori terra ed interrati e delle relative tubazioni accessorie, prevedendo periodiche verifiche di integrità strutturale.
- b) Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
- c) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
- d) Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- e) Il gestore deve segnalare tempestivamente alla Provincia ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

VI. GESTIONE DELLE EMERGENZE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

- a) Deve essere predisposto entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, un piano di emergenza che contempli l'eventuale necessità di evacuazione del sito. Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato tale piano, a fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.
- b) Il gestore deve inoltre mantenere aggiornate tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, sversamenti di materiali contaminanti in suolo ed in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza) e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.
- c) i servizi ausiliari dell'impianto di condizionamento di smaltimento (sistema antincendio, illuminazione, rete viaria, etc) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza.

VII. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

a) Il gestore ha predisposto un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), suddiviso tra discarica e impianto di trattamento. L'SGA prodotto, tuttavia, dovrà essere integrato, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, in modo da contenere tutte le seguenti componenti:

- Definizione di una politica ambientale
- Pianificazione e fissazione di obiettivi
- Programma di gestione
- Programma di sorveglianza e controllo
- Preparazione del rapporto ambientale
- Convalida del sistema di gestione ambientale
- Procedure di dismissione

b) Il sistema di gestione ambientale deve prevedere adeguate procedure di servizio includenti anche la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi per la salute, la sicurezza e i rischi ambientali, ed il loro addestramento.

VIII COMUNICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA

E' necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:

- la diffusione periodica di rapporti ambientali;
- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;
- la distribuzione di materiale informativo;
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.

IX LIMITAZIONE DELLE INFESTAZIONI

La buona conduzione degli impianti rappresenta la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti per insetti.

X INTERVENTI SULL'AREA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- a) Occorre considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto, predisponendo, entro sei mesi dal rilascio dell'AIA, un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.
- b) Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.
- c) Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del D.Lgs. 59/2005.

Il Dirigente
F.to Arch. Paolo Maylander